



REGOLAMENTO

OBBLIGAZIONI PERPETUE *ADDITIONAL TIER 1*

**"Banca Cambiano 1884 – Prestito obbligazionario perpetuo
Additional Tier 1 Temporary Write-Down - Serie 502"**

€ 3.000.000,00

ISIN IT0005489601

Governance dei prodotti ai sensi della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 e s.m.i. ("MIFID II") / mercato di riferimento costituito solo da clienti professionali e controparti qualificate – Esclusivamente ai fini del processo di approvazione del prodotto da parte della Banca (come *infra* definita) in qualità di produttore, la valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni Perpetue (come *infra* definite) ha condotto alle seguenti conclusioni: (i) le Obbligazioni Perpetue hanno come mercato di riferimento solo i clienti professionali e le controparti qualificate (come definite nel Regolamento Intermediari implementativo della MiFID II) e (ii) tutti i canali di distribuzione delle Obbligazioni Perpetue a clienti professionali e controparti qualificate sono appropriati. Chiunque intenda successivamente offrire, vendere o raccomandare le Obbligazioni Perpetue (un "distributore") dovrà tenere presente la valutazione del mercato di riferimento operata dalla Banca; tuttavia, un distributore soggetto a MiFID II ha l'obbligo di effettuare la propria valutazione del mercato di riferimento delle Obbligazioni Perpetue (adottando o perfezionando la valutazione del mercato di riferimento operata dalla Banca) e di stabilire appropriati canali di distribuzione, nel rispetto degli obblighi di valutazione di adeguatezza e appropriatezza del distributore ai sensi della MiFID II, ove applicabili.

1. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, i seguenti termini e definizioni avranno, sia al singolare sia al plurale, il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:

Agente per il Calcolo: indica l'Emittente ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue ai sensi dell'Articolo 21 (*Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento*) del Regolamento.

Agente per il Pagamento: indica l'Emittente ovvero il diverso soggetto incaricato dall'Emittente previa informativa ai Portatori delle Obbligazioni ai sensi dell'Articolo 21 (*Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento*) del Regolamento.

Ammontare Massimo Distribuibile: indica qualsiasi ammontare massimo distribuibile applicabile all'Emittente e/o al Gruppo (a seconda dei casi), che debba essere calcolato in conformità alla CRD IV e alle Disposizioni di Vigilanza e/o ai sensi di qualsiasi altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo.

Attività Ponderate per il Rischio: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile ed indica, in qualsiasi momento, l'importo aggregato delle attività ponderate per il rischio dell'Emittente e/o del Gruppo.

Autorità Rilevante: indica la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia o qualsiasi autorità successiva in Italia o nell'Unione Europea che abbia la responsabilità della vigilanza prudenziale sull'Emittente o sul Gruppo e/o, a seconda del contesto, l'"Autorità di Risoluzione" o l'"Autorità Competente come definite nella BRRD e/o nel Regolamento MRU.

Base di Calcolo: indica 30/360.

BMR: indica il Regolamento (UE) n. 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento, e s.m.i.

BRRD: indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, e s.m.i.

Capitale Aggiuntivo di Classe 1: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

Capitale di Classe 1: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

Capitale di Classe 2: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

Capitale Primario di Classe 1 (CET1 Capital): ha il significato – con riferimento alla Banca su base non consolidata e con riferimento al Gruppo su base consolidata – attribuito dall'art. 50 del CRR, come integrato dalla Normativa Bancaria Applicabile (ovvero, qualora non più in uso, indica qualsiasi termine successivo o

equivalente), in ogni caso calcolato in conformità a tale Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo alla Banca e/o al Gruppo (a seconda dei casi).

Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 (CET1 Ratio): ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile, (i) in ogni caso calcolato in conformità a tale Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo alla Banca e/o al Gruppo (a seconda dei casi), (ii) determinato dal rapporto tra il *CET1 Capital* e le Attività Ponderate per il Rischio ed (iii) espresso in termini percentuali.

Codice Civile: indica il codice civile di tempo in tempo vigente nella Repubblica Italiana.

Comunicazione dell'Evento Attivatore: indica la comunicazione di cui all'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*), punto (ii), che conterrà indicazione (a) del verificarsi dell'Evento Attivatore; (b) dell'Importo della Svalutazione (con specificazione del relativo metodo di calcolo); e (c) della Data della Svalutazione.

Convenzione di Calcolo: indica *Following Business Day Convention Unadjusted*.

CRD IV: indica la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, e s.m.i.

CRR: indica il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e s.m.i.

Data della Svalutazione: indica la data in cui una Svalutazione avrà effetto ovvero ha avuto effetto.

Data di Calcolo del Tasso di Interesse di Reset: indica, con riferimento a un Periodo di Interessi di *Reset*, la data che cade 2 (due) Giorni Lavorativi prima della Data di *Reset* in cui inizia il relativo Periodo di Interessi di *Reset*.

Data di Emissione: ha il significato di cui all'Articolo 6 (*Data di Emissione e Data di Godimento*) del Regolamento del Prestito.

Data di Godimento: ha il significato di cui all'Articolo 6 (*Data di Emissione e Data di Godimento*) del Regolamento del Prestito.

Data di Pagamento: indica la Prima Data di Pagamento (inclusa) e, successivamente ad essa, ad esempio il 30 marzo e il 30 settembre di ogni anno, fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al 1° (primo) Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore od a carico dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention Unadjusted*).

Data di Reset: indica la Prima Data di *Reset* e ogni data che cade il 5° (quinto) anniversario successivo.

Data di Rimborso Anticipato: indica la Prima Data di *Reset* e qualsiasi Giorno Lavorativo successivo a tale Data.

Decreti Attuativi della BRRD: indica i Decreti Legislativi 16 novembre 2015, n. 180 e 181, che attuano la BRRD nella Repubblica Italiana, e s.m.i.

Disposizioni di Vigilanza: indica la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, e s.m.i.

Elementi Distribuibili indica, ove non diversamente stabilito dalla Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo, un importo pari:

- (i) (a) all'ammontare dei profitti dell'Emittente alla fine dell'ultimo esercizio finanziario immediatamente precedente l'esercizio finanziario in cui cade la Data di Pagamento rilevante, (b) aumentato degli utili portati a nuovo e delle riserve disponibili a tale scopo prima della distribuzione ai titolari di strumenti di Fondi Propri (che, a titolo di chiarimento, esclude qualsiasi distribuzione pagata o eseguita a valere sugli strumenti del Capitale di Classe 2 o qualsiasi distribuzione che sia già stata conteggiata, a titolo di deduzione, nel calcolo dell'importo degli Elementi Distribuibili);
- (ii) diminuito di un importo pari alla somma (1) delle eventuali perdite degli esercizi precedenti portate a

nuovo, (2) degli utili non distribuibili conformemente a disposizioni di legge o regolamento Europee o nazionali o a disposizioni previste dallo statuto dell'Emittente, come di tempo in tempo vigenti, e (3) delle somme iscritte in riserve non distribuibili conformemente a disposizioni di legge o regolamento Europee o nazionali o a disposizioni previste dallo statuto dell'Emittente, come di tempo in tempo vigenti, in ogni caso con riferimento alla specifica categoria di strumenti di Fondi Propri cui le disposizioni di legge o regolamento Europee o nazionali o le disposizioni previste dallo statuto dell'Emittente si riferiscono,

considerando che tali utili, perdite e riserve sono determinati sulla base dei conti individuali dell'Emittente e non dei conti consolidati.

Emittente: indica la società Banca Cambiano 1884 S.p.A., con sede legale in Firenze (FI), viale Antonio Gramsci, 34, capitale sociale pari a Euro 232.800.000,00 (duecentotrentaduemilionioctocentomila/00), interamente versato, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209, iscritta al n. 5667 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, capogruppo del Gruppo.

Euro: indica la moneta unica in vigore tra gli Stati Membri dell'Unione Europea che hanno adottato tale moneta in conformità alla legislazione dell'Unione Europea relativa all'Unione Economica e Monetaria o, qualora non dovesse più essere in vigore, la moneta che la sostituirà.

Evento Attivatore: indica che il Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 dell'Emittente su base non consolidata o del Gruppo su base consolidata (a seconda dei casi), in qualsiasi momento, è inferiore al Livello Attivatore.

Evento Fiscale: indica il verificarsi di un evento di variazione del regime fiscale relativo alle Obbligazioni Perpetue, in forza del quale l'Emittente è divenuto o diverrà obbligato a pagare importi aggiuntivi o supplementari a causa (i) di modifiche o variazioni di disposizioni di legge o regolamento della Repubblica Italiana o di disposizioni di qualsiasi ente politico o autorità della stessa ivi operante o avente potere impositivo (ivi incluso qualsiasi trattato di cui sia parte la Repubblica Italiana) ovvero (ii) di qualsiasi modifica nell'applicazione o interpretazione ufficiale di tali leggi o regolamenti, e la Banca non possa sottrarsi a tale obbligo ricorrendo a misure ragionevoli dalla stessa ritenute idonee, e, precedentemente al 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, qualora e nella misura allora richiesta ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione dell'Autorità Rilevante, che tale variazione del regime fiscale sia rilevante e non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

Evento Regolamentare: indica il verificarsi di una modifica (o il possibile verificarsi di una modifica che l'Autorità Rilevante consideri essere sufficientemente certa) nel trattamento regolamentare delle Obbligazioni Perpetue rispetto alla classificazione alla Data di Emissione, la quale dia luogo, o sia probabile possa dare luogo, alla loro esclusione, in tutto o (nella misura consentita dalla Normativa Bancaria Applicabile) in parte, dal Capitale Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente e/o del Gruppo, o alla riclassificazione quali Fondi Propri di qualità inferiore e, precedentemente al 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione e, qualora e nella misura allora richiesta ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, entrambe le seguenti condizioni risultino soddisfatte: (i) l'Autorità Rilevante ritenga tale modifica sufficientemente certa e (ii) l'Emittente dimostri in una maniera ritenuta soddisfacente dall'Autorità Rilevante che la modifica nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Perpetue non fosse ragionevolmente prevedibile alla Data di Emissione.

Evento relativo al Tasso di Riferimento: indica il verificarsi di uno dei seguenti eventi: (i) il Tasso di Riferimento cessa di essere pubblicato sulla Pagina Rilevante a seguito della cessazione del calcolo o dell'amministrazione di tale *benchmark*; o (ii) la dichiarazione pubblica da parte dell'amministratore del Tasso di Riferimento che questi ha cessato, o cesserà, la pubblicazione del Tasso di Riferimento in modo permanente o a tempo indeterminato (in circostanze in cui non è stato nominato alcun amministratore successore che continuerà la pubblicazione del Tasso di Riferimento); o (iii) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento che il Tasso di Riferimento è stato, o sarà, abolito in modo permanente o a tempo indeterminato; o (iv) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento che indichi che l'utilizzo del Tasso di Riferimento sarà proibito o che il suo utilizzo sarà soggetto a restrizioni o conseguenze negative, in generale o con riguardo alle Obbligazioni Perpetue; o (v) la dichiarazione pubblica da parte del supervisore dell'amministratore del Tasso di Riferimento che, a parere di tale supervisore, (a) il Tasso di Riferimento non è più rappresentativo di un

mercato sottostante, o che (b) la metodologia per calcolare il Tasso di Riferimento è sostanzialmente cambiata; o (vi) che è diventato o diventerà illecito per l'Agente di Calcolo o per l'Emittente calcolare un qualsiasi pagamento dovuto utilizzando il Tasso di Riferimento (incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del BMR, qualora applicabile), fermo restando che una modifica del Tasso di Riferimento che non sia sostanziale non costituirà un Evento relativo al Tasso di Riferimento. In caso di una modifica della formula e/o della metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per misurare il Tasso di Riferimento, dovrà farsi riferimento al Tasso di Riferimento basato sulla formula e/o metodologia modificata.

Fondi Propri: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

Giorno Lavorativo: indica qualsiasi giorno in cui (i) le banche sono aperte al pubblico per l'esercizio della loro normale attività sulla piazza di Firenze e (ii) il *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET2)* (o il sistema che dovesse sostituirlo) è operante per il regolamento di pagamenti in Euro.

Gruppo: indica il gruppo bancario Cambiano (ai sensi dell'art. 60 del TUB) costituito dalla Banca (in qualità di capogruppo) e dalle società da quest'ultima controllate (come definite ai sensi del TUB).

Importo della Svalutazione: indica l'importo che dovrà costituire oggetto di Svalutazione con riferimento al Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua – su base *pro rata* secondo quanto previsto dall'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) con efficacia a far data dalla relativa Data della Svalutazione e che sarà pari:

- (i) all'importo che – unitamente (a) alla Svalutazione di ogni altra Obbligazione Perpetua e (b) a (1) qualsiasi conversione in strumenti di Capitale Primario di Classe 1 o altri strumenti di capitale ovvero (2) svalutazione, di altri Strumenti di Assorbimento delle Perdite, il tutto su base *pro rata* – sarebbe sufficiente per sanare l'Evento Attivatore (*i.e.* riportare il *CET1 Ratio* dell'Emittente e/o del Gruppo al Livello Attivatore); o
- (ii) se l'importo di cui al punto (i) che precede non fosse sufficiente per sanare l'Evento Attivatore ovvero lo stesso non fosse suscettibile di essere sanato, all'intero Valore Nominale Residuo ovvero all'importo necessario a ridurre il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua alla più piccola unità di tale Obbligazione Perpetua, come determinato dalla Normativa Bancaria Applicabile,

fermo restando che (a) con riferimento agli Strumenti di Assorbimento delle Perdite che prevedano un livello attivatore relativo al *CET1 Ratio* più alto del Livello Attivatore, il *pro rata* dell'importo della relativa svalutazione o conversione dovrà essere tenuto in considerazione soltanto nei limiti di quanto necessario per ripristinare il *CET1 Ratio* al Livello Attivatore; e (b) ciascun Strumento di Assorbimento delle Perdite, suscettibile di essere svalutato o convertito in strumenti del Capitale Primario di Classe 1 o altri strumenti di capitale, in tutto ma non in parte, dovrà essere considerato – ai fini del calcolo del *pro rata* nel contesto della determinazione dell'Importo della Svalutazione – assumendo che sia possibile una sua svalutazione o conversione soltanto parziale.

Importo Massimo della Rivalutazione: indica l'importo massimo, determinato in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile, pari al minore tra: (i) l'Utile Netto (a) moltiplicato per la somma dei Valori Nominali Originari di tutti gli Strumenti di Assorbimento delle Perdite svalutati dell'Emittente e (b) diviso per il Capitale di Classe 1 dell'Emittente; e (ii) l'Utile Netto Consolidato (a) moltiplicato per la somma dei Valori Nominali Originari di tutti gli Strumenti di Assorbimento delle Perdite svalutati del Gruppo e (b) diviso per il Capitale di Classe 1 del Gruppo, in ogni caso convertito in Euro e calcolato alla relativa Data di Rivalutazione, o il diverso importo che dovesse essere previsto dalla Normativa Bancaria Applicabile tempo per tempo.

Interessi: ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

Intermediari Aderenti: ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue*) del Regolamento del Prestito.

Investitori Qualificati: ha il significato di cui all'Articolo 4 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue. Limiti di sottoscrizione e circolazione*) del Regolamento del Prestito.

Liquidazione Coatta Amministrativa: indica la procedura di cui agli articoli 80-94 del TUB.

Livello Attivatore: indica il 5,125% (cinque virgola 125 per cento) ovvero qualsiasi diverso livello minimo

previsto, con riferimento agli Strumenti Aggiuntivi di Classe 1, ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile di tempo in tempo alla Banca e al Gruppo.

Margine: indica 100 (cento) *basis points* da applicare al tasso di riferimento tasso eur mid-swap.

Monte Titoli: indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari 6 – 20123 Milano.

Normativa Bancaria Applicabile: indica, in qualsiasi momento, le leggi, i regolamenti, i requisiti, le linee guida e le politiche relative all'adeguatezza patrimoniale in quel momento applicabili all'Emittente o al Gruppo, inclusi, a titolo esemplificativo, la BRRD, i Decreti Attuativi della BRRD, la Normativa CRD IV, il Regolamento MRU, le Disposizioni di Vigilanza e qualsiasi altro regolamento, requisito, linea guida o *policy* relativa all'adeguatezza patrimoniale, in quel momento in vigore, dell'Autorità Rilevante (indipendentemente dal fatto che tali requisiti, linee guida o politiche abbiano forza di legge e siano o meno applicabili in modo generale o specifico all'Emittente e/o al Gruppo) o delle istituzioni dell'Unione Europea.

Normativa CRD IV: indica (i) la CRR, (ii) la CRD IV, (iii) il Regolamento Delegato nonché (iv) qualsiasi altro regolamento, direttiva, provvedimento, regola, disposizione, linea guida, interpretazione, etc. in materia di requisiti di capitale introdotto dall'Autorità Rilevante o che sia comunque applicabile alla Banca (su base individuale e/o consolidata) e/o al Gruppo, in vigore precedentemente alla Data di Emissione o successivamente, che prescriva specifici requisiti da soddisfare da parte degli strumenti finanziari per la loro inclusione nei Fondi Propri (su base consolidata o non consolidata).

Obbligazioni Perpetue: ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue*) del Regolamento del Prestito.

Periodo di Interessi: indica il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa) ovvero, limitatamente (i) al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa) e (ii) all'ultimo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento immediatamente precedente (inclusa) e la data di rimborso (esclusa) ai sensi dell'Articolo 11 (*Rimborso delle Obbligazioni Perpetue*).

Periodo di Interessi di Reset; indica il periodo compreso tra una Data di *Reset* (inclusa) e la successiva Data di *Reset* (esclusa).

Periodo di Offerta: indica il periodo di cui all'Articolo 4 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue. Limiti di sottoscrizione e circolazione*) del Regolamento del Prestito.

Periodo di Offerta Aggiuntivo: ha il significato di cui all'Articolo 4 (*Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue. Limiti di sottoscrizione e circolazione*) del Regolamento del Prestito.

Portatori delle Obbligazioni Perpetue: ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue*) del Regolamento del Prestito.

Potere di Assorbimento Perdite: indica qualsiasi potere di svalutazione, conversione, trasferimento, modifica o sospensione, relativo alla risoluzione o indipendente da una qualsiasi azione di risoluzione, di enti creditizi, imprese di investimento e/o entità del Gruppo, in forza e applicabile alla Banca e al Gruppo, di volta in volta concesso ai sensi di, ed esercitato in conformità a, qualsiasi legge, regolamento, norma o requisito (italiano o europeo) in vigore nella Repubblica italiana, inclusi (i) il Regolamento MRU; (ii) la BRRD e i Decreti Attuativi della BRRD; e (iii) gli strumenti, norme e *standard* stabiliti a norma degli stessi, ai sensi dei quali una qualsiasi obbligazione di un'entità regolamentata (o altra entità affiliata a tale entità regolamentata) possa essere trasferita, ridotta, cancellata, modificata o convertita in azioni, altri titoli o altre obbligazioni di tale entità regolamentata o di qualsiasi altro soggetto (o sospesa per un periodo temporaneo).

Prestito Obbligazionario Perpetuo o Prestito: ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale dell'emissione, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue*) del Regolamento del Prestito.

Prezzo di Emissione: ha il significato di cui all'Articolo 5 (*Valuta e Prezzo di Emissione*) del Regolamento del Prestito.

Prima Data di Pagamento: indica la data del primo pagamento delle cedole (ad esempio 30/09/2022).

Prima Data di Reset: indica la Data di Pagamento in cui la cedola viene ricalcolata (ad esempio 30/03/2027).

Regolamento o Regolamento del Prestito: indica il presente regolamento del Prestito.

Regolamento Delegato: indica il Regolamento Delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti, e s.m.i.

Regolamento Emittenti: indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

Regolamento Intermediari: indica il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i.

Regolamento MRU: indica il Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, e s.m.i.

Requisito di Assorbimento delle Perdite: indica il potere dell'Autorità Rilevante di imporre che i Fondi Propri o le altre passività dell'Emittente o di altre società del Gruppo (a seconda dei casi) siano soggette, in tutto o in parte, a meccanismi di svalutazione ovvero di conversione in strumenti di *CET1* o altri strumenti di partecipazione al capitale.

Rivalutazione: ha il significato di cui all'Articolo 10 (*Meccanismo di Rivalutazione*) del Regolamento del Prestito.

Strumenti Aggiuntivi di Classe 1: ha il significato ad esso attribuito (ovvero, qualora non più in uso, qualsiasi termine successivo o equivalente) nella Normativa Bancaria Applicabile.

Strumenti di Assorbimento delle Perdite: indica, in ogni momento, qualsiasi strumento (diverso dalle Obbligazioni Perpetue) direttamente o indirettamente emesso dall'Emittente o (se applicabile) da altro membro del Gruppo che, in quel momento, (i) si qualifichi come Strumento Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente o (se applicabile) del Gruppo e (ii) sia soggetto ad utilizzo mediante conversione in strumenti del Capitale Primario di Classe 1 o altro strumento di capitale o a utilizzo mediante svalutazione del Valore Nominale Residuo in caso di riduzione del Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 al di sotto di una determinata soglia.

Strumenti Junior: indica (i) le azioni ordinarie o eventuali ulteriori categorie di azioni dell'Emittente; (ii) qualsiasi strumento, titolo o passività dell'Emittente (inclusi gli strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346, comma 6, del codice civile) che sia parificato (c.d. *pari passu*) con gli strumenti *sub* (i) e/o che sia subordinato rispetto alle Obbligazioni Perpetue; (iii) qualsiasi strumento o titolo emesso da una società del Gruppo (diversa dalla Banca) e che sia garantito dall'Emittente, con una garanzia o altro strumento parificato (c.d. *pari passu*) con gli strumenti, titoli e obblighi di cui ai punti (i) e (ii) e/o che sia subordinato rispetto alle Obbligazioni Perpetue.

Strumenti Paritari: indica (i) qualsiasi strumento subordinato e perpetuo o qualsiasi altro strumento finanziario dell'Emittente che sia qualificato come Strumento Aggiuntivo di Classe 1 dell'Emittente (incluse le Obbligazioni Perpetue) e (ii) qualsiasi strumento o altra passività dell'Emittente che, in caso di insolvenza di liquidazione (volontaria o involontaria) o di sottoposizione a procedure fallimentari (inclusa la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente, sia parificato (*pari passu*) alle Obbligazioni Perpetue.

Svalutazione: ha il significato di cui all'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento del Prestito.

Tasso Alternativo: indica il tasso che, in caso di verificarsi di un Evento relativo al Tasso di Riferimento e nel rispetto del BMR, dovesse essere formalmente raccomandato (ove ed in quanto applicabile): (i) dal gruppo di lavoro del settore privato per i tassi sui prestiti privi di rischio in Euro; (ii) dall'amministratore del Tasso di Riferimento; (iii) dall'autorità competente ai sensi della BMR per la vigilanza sull'amministratore del Tasso di Riferimento; (iv) dalle autorità nazionali competenti designate ai sensi del BMR; oppure (v) dalla Banca Centrale Europea. In mancanza delle summenzionate raccomandazioni, il Tasso Alternativo sarà il tasso individuato dall'Agente per il Calcolo (o da un soggetto terzo nominato dalla Banca che abbia le competenze necessarie per svolgere questo ruolo) tenendo in considerazione le indicazioni che saranno desumibili dalla prassi di mercato. Qualora non fosse comunque possibile determinare il Tasso Alternativo con le modalità sopra descritte entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi antecedenti ciascuna Data di Pagamento, il tasso applicato sarà quello adottato per il Periodo di Interessi immediatamente precedente a quello in cui è cessata la

fornitura del Tasso di Riferimento.

Tasso di Interesse: ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento e sarà pari, a seconda dei casi, al Tasso di Interesse Iniziale o al Tasso di Interesse di *Reset*.

Tasso di Interesse di *Reset*: indica, con riferimento ad un Periodo di Interessi di *Reset*, la somma (i) del *tasso eur mid-swap* a 5 (cinque) anni relativo a tale periodo e (ii) del Margine, somma convertita da base annuale a base semestrale. Qualora il Tasso di Interesse come sopra calcolato fosse inferiore al 5,00% verrà comunque applicato il tasso minimo del 5,00%.

Tasso di Interesse Iniziale: ha il significato di cui all'Articolo 7 (*Interessi*) del Regolamento del Prestito.

tasso *eur mid-swap* a 5 (cinque) anni (Tasso di Riferimento): indica, con riferimento ad un Periodo di Interessi di *Reset* e a una Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset*, (i) il tasso annuale *mid-swap* per le transazioni *swap* in Euro (*annual mid-swap rate for Euro swap transactions*) a 5 (cinque) anni decorrenti dalla relativa Data di *Reset*, espresso in percentuale, rilevato sulla pagina Bloomberg o Il Sole 24 Ore (ovvero su altra pagina in sostituzione della stessa per tale servizio) (la "**Pagina Rilevante**"); o (ii) qualora la Pagina Rilevante non sia disponibile e/o il tasso *eur mid-swap* a 5 (cinque) anni non compaia sulla Pagina Rilevante all'ora prevista alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset*, l'Agente per il Calcolo, potrà stabilire un valore sostitutivo per tale tasso non disponibile – richiedendo a 5 (cinque) primari operatori selezionati dallo stesso Agente per il Calcolo di fornire tale tasso – sulla base dei seguenti criteri: (a) se almeno 3 (tre) quotazioni vengono fornite, il tasso per il periodo di calcolo sarà la media aritmetica delle quotazioni, eliminando la quotazione più elevata (o, nel caso di uguaglianza, una delle più elevate) e la quotazione più bassa (o, nel caso di uguaglianza, una delle più basse); e (b) se vengono fornite meno di 3 (tre) quotazioni, il tasso per il periodo di calcolo sarà determinato con ragionevole discrezione dall'Agente per il Calcolo, il quale dovrà agire secondo buona fede, con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e secondo metodologie comunemente accettate nella prassi commerciale.

TUB: indica il Decreto Legislativo n. 385 del 1° dicembre 1993 e s.m.i.

TUF: indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i.

Utile Netto: indica l'utile civilistico e su base non consolidata dell'Emittente, come risultante dal più recente bilancio civilistico approvato dall'Assemblea dei Soci della Banca.

Utile Netto Consolidato: indica l'utile su base consolidata del Gruppo, come risultante dal più recente bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Valore Nominale: ha il significato di cui all'Articolo 2 (*Importo nominale, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue*) del Regolamento del Prestito.

Valore Nominale Originario: indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione Perpetua, il Valore Nominale alla Data di Emissione, e con riferimento ad ogni altro Strumento di Assorbimento delle Perdite il valore nominale di tale Strumento di Assorbimento delle Perdite alla relativa data di emissione.

Valore Nominale Residuo: indica, con riferimento a ciascuna Obbligazione Perpetua o ad ogni altro Strumento di Assorbimento delle Perdite, ad ogni data, il Valore Nominale Originario di tale Obbligazione Perpetua ovvero di tale Strumento di Assorbimento delle Perdite, come ridotto di tempo in tempo (anche in 1 (una) o più volte) a seguito di una svalutazione e/o rivalutato di tempo in tempo (anche in 1 (una) o più volte) a tale data o prima di tale data.

2. Importo nominale, taglio e forma delle Obbligazioni Perpetue

Il presente Regolamento disciplina l'emissione, da parte dell'Emittente, di un prestito obbligazionario perpetuo, denominato "*Banca Cambiano 1884 prestito obbligazionario perpetuo Additional Tier 1 Temporary Write Down - Serie 502*" (il "**Prestito Obbligazionario Perpetuo**" o "**Prestito**"), per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), costituito da massime n. 30 (trenta) obbligazioni perpetue c.d. *Additional Tier 1* (le "**Obbligazioni Perpetue**"), del valore nominale unitario pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00) (il "**Valore Nominale**"), al portatore e in taglio non frazionabile.

Il codice ISIN (International Security Identification Number) delle Obbligazioni Perpetue è IT0005489601.

Le Obbligazioni Perpetue saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi della Sezione I, del Capo IV, del Titolo II-*bis*, della Parte III, del TUF e del

provvedimento congiunto adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e s.m.i. recante "*Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata*" (c.d. Provvedimento Unico sul *post-trading*).

Pertanto, in conformità a tale regime, (i) la consegna delle Obbligazioni Perpetue avverrà, a fronte del pagamento integrale del Prezzo di Emissione, mediante messa a disposizione per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli (gli "**Intermediari Aderenti**") e (ii) ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni Perpetue (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali e amministrativi potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con la normativa applicabile. I portatori delle Obbligazioni Perpetue (i "**Portatori delle Obbligazioni Perpetue**") non potranno richiedere la consegna materiale dei certificati rappresentativi delle Obbligazioni Perpetue. È fatto salvo il diritto di richiedere il rilascio delle certificazioni e comunicazioni di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF.

3. Natura giuridica del Prestito Obbligazionario Perpetuo

3.1. Status

Le Obbligazioni Perpetue costituiscono passività subordinate e non garantite della Banca e si qualificano come Strumenti Aggiuntivi di Classe 1.

In caso di liquidazione (volontaria o involontaria) o di sottoposizione a procedure fallimentari (inclusa la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente, il diritto di ciascun Portatore delle Obbligazioni Perpetue al pagamento (i) del Valore Nominale Residuo (eventualmente ridotto dell'Importo della Svalutazione con riferimento ad un Evento Attivatore che si sia già verificato ma la cui Data della Svalutazione non sia ancora intercorsa) delle Obbligazioni Perpetue e (ii) degli altri importi eventualmente dovuti con riferimento alle Obbligazioni Perpetue (incluso il pagamento di qualsiasi Interesse maturato e non ancora pagato e non cancellato) sarà soddisfatto:

- *pari passu* con tutti gli altri Portatori delle Obbligazioni Perpetue;
- almeno *pari passu* con i pagamenti dovuti ai portatori di Strumenti Paritari (o altre passività aventi pari grado di subordinazione agli Strumenti Paritari) esistenti o futuri dell'Emittente;
- con priorità rispetto ai pagamenti dovuti ai portatori di Strumenti *Junior* (o altre passività aventi pari grado di subordinazione agli Strumenti *Junior*) esistenti o futuri dell'Emittente;
- subordinatamente rispetto ai pagamenti dovuti (i) ai depositanti della Banca, presenti e futuri; (ii) ad altri creditori non subordinati dell'Emittente, presenti e futuri; (iii) ad altri creditori subordinati dell'Emittente, presenti e futuri (diversi dai portatori di Strumenti Paritari e/o Strumenti *Junior*), aventi un minor grado di subordinazione, inclusi, *inter alia*, gli strumenti di Capitale di Classe 2.

Rimane, inoltre, inteso che i Portatori delle Obbligazioni Perpetue non potranno far valere alcun diritto di compensazione con riferimento a ciascun importo dovuto dall'Emittente (a titolo di capitale o Interesse) derivante dalle, o connesso alle, Obbligazioni Perpetue.

3.2. Durata

Il Prestito Obbligazionario Perpetuo non ha una data di scadenza e potrà essere rimborsato soltanto nel rispetto delle previsioni dell'Articolo 11 (Rimborso delle Obbligazioni Perpetue) che segue.

3.3. Requisito di Assorbimento delle Perdite

Le Obbligazioni Perpetue sono soggette al Requisito di Assorbimento delle Perdite, ove richiesto dalla BRRD e/o dal Regolamento MRU, in conformità ai poteri dell'Autorità Rilevante e qualora l'Autorità Rilevante stabilisca che l'applicazione del Requisito di Assorbimento delle Perdite è necessaria.

4. Modalità di collocamento e sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Le Obbligazioni Perpetue possono essere sottoscritte a partire dal 22/03/2022 al 29/03/2022 (il "**Periodo di Offerta**").

In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito Obbligazionario Perpetuo entro la scadenza del Periodo di Offerta, l'Emittente potrà, senza il consenso dei Portatori delle Obbligazioni fino a quel momento

sottoscritte o di terzi, offrire ed emettere le Obbligazioni Perpetue – aventi a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni Perpetue sottoscritte nel Periodo di Offerta, in modo da formare una singola serie con le Obbligazioni Perpetue stesse – nel corso di eventuali periodi di sottoscrizione aggiuntivi che saranno definiti di volta in volta dall'Emittente (il "**Periodo di Offerta Aggiuntivo**"). Ciascun Periodo di Offerta Aggiuntivo sarà tempestivamente – ed in ogni caso nel rispetto dei tempi e delle modalità previste da Monte Titoli – comunicato dall'Emittente ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*).

Ciascuna data di emissione successiva alla Data di Emissione sarà comunicata, dall'Emittente, a Monte Titoli, tempestivamente ed in ogni caso nel rispetto dei tempi e delle modalità previste da Monte Titoli e/o dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile.

L'Emittente potrà, inoltre, durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo decidere se dare esecuzione alla sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue in una o più *tranche* ovvero ridurre l'ammontare totale delle Obbligazioni Perpetue, dandone comunicazione ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*) del Regolamento e comunque nel rispetto della normativa anche regolamentare *pro tempore* applicabile.

Il Prestito Obbligazionario Perpetuo è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di soggetti che abbiano la qualifica di clienti professionali (di diritto o su richiesta) o controparti qualificate, ai sensi, rispettivamente, (i) dell'art. 35, comma 1, lett. d) e dell'Allegato 3 e (ii) dell'art. 61, del Regolamento Intermediari (collettivamente gli "**Investitori Qualificati**").

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni Perpetue, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento delle Obbligazioni Perpetue a soggetti che non siano Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni Perpetue sono emesse con modalità che consentano alla Banca di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi (i) dell'art. 1, comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 e s.m.i. (il c.d. "Regolamento Prospetti") nonché (ii) ai sensi dell'art. 100 del TUF e dell'art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti.

L'offerta delle Obbligazioni Perpetue è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni Perpetue, negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Australia e Giappone o in altri Stati diversi dall'Italia). Conseguentemente, le Obbligazioni Perpetue non sono né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933 (e successive modifiche e integrazioni), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o qualsiasi altro paese nella quale la vendita e/o la sottoscrizione di titoli non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni Perpetue in uno qualsiasi dei suddetti paesi o, comunque, al di fuori dell'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia espressamente consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui s'intende dare corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni Perpetue; o (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che consentano la circolazione delle Obbligazioni Perpetue medesime.

La circolazione delle Obbligazioni Perpetue avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili alle obbligazioni.

5. Valuta e Prezzo di Emissione

Il Prestito Obbligazionario Perpetuo è denominato in Euro e gli Interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in Euro.

Fatto salvo quanto segue, ciascuna Obbligazione Perpetua è emessa alla pari, ovvero al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) per ciascuna Obbligazione Perpetua, pari al 100% (cento per cento) del Valore Nominale di ciascuna Obbligazione Perpetua senza aggravio di spese, oneri o commissioni per i sottoscrittori (il "**Prezzo di Emissione**").

Ogni Obbligazione Perpetua sottoscritta dovrà essere integralmente liberata mediante pagamento integrale del Prezzo di Emissione.

6. Data di Emissione e Data di Godimento

Il Prestito è emesso in data 30/03/2022 (la "**Data di Emissione**") e ha godimento a partire dalla stessa Data di Emissione (la "**Data di Godimento**").

7. Interessi

7.1. Maturazione degli Interessi

Ferme restando le ulteriori previsioni del Regolamento (in particolare l'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e l'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*)), le Obbligazioni Perpetue sono fruttifere di interessi (gli "**Interessi**"), su base non cumulativa, a partire dalla Data di Godimento (inclusa), al tasso di interesse applicabile (il "**Tasso di Interesse**"), calcolato sul Valore Nominale Residuo non ancora rimborsato delle Obbligazioni Perpetue secondo le seguenti previsioni.

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento a decorrere dalla Prima Data di Pagamento.

Ciascuna Obbligazione Perpetua cesserà di maturare Interessi alla data prevista per il relativo rimborso in conformità all'Articolo 11 (*Rimborso delle Obbligazioni Perpetue*), restando inteso che, qualora, a tale data, l'Emittente non proceda al rimborso del Valore Nominale Residuo in conformità con il presente Regolamento, le Obbligazioni Perpetue continueranno a maturare Interessi ad un tasso pari all'applicabile Tasso di Interesse fino alla data di effettivo pagamento.

7.2. Interessi fino alla Prima Data di Reset (esclusa)

Il Tasso di Interesse applicabile per ciascun Periodo di Interessi compreso tra la Data di Godimento (inclusa) fino alla Prima Data di *Reset* (esclusa) sarà pari al 5% (cinque per cento) annuo lordo (il "**Tasso di Interesse Iniziale**").

7.3. Interessi fino dalla Prima Data di Reset (inclusa)

Il Tasso di Interesse applicabile per ciascun Periodo di Interessi, a partire dalla Prima Data di *Reset* (inclusa), sarà pari al Tasso di Interesse di *Reset* annuo lordo applicabile al rilevante Periodo di Interessi di *Reset* in cui cade il Periodo di Interessi rilevante.

7.4. Determinazione del Tasso di Interesse di Reset con riferimento a un Periodo di Interessi di Reset

L'Agente per il Calcolo procederà a determinare il Tasso di Interesse di *Reset* con riferimento ad un dato Periodo di Interessi di *Reset* alla Data di Calcolo del Tasso di Interesse di *Reset*, ovvero, successivamente ad essa, nei tempi tecnici minimi e strettamente necessari. Il Tasso di reset sarà determinato quale misura del "tasso eur mid-swap a 5 (cinque) anni (Tasso di Riferimento)"; laddove il calcolo anzi esposto porti ad un saggio interessi inferiore del 5% verrà comunque preso a riferimento tale ultimo valore.

7.5. Comunicazione del Tasso di Interesse di Reset

L'Emittente procederà a comunicare ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue, con le modalità di cui all'Articolo 18 (*Comunicazioni*), il Tasso di *Reset* applicabile a ciascun Periodo di Interessi di *Reset* nei tempi tecnici minimi strettamente necessari ma, in ogni caso, prima di ciascuna Data di *Reset*.

7.6. Calcolo degli Interessi

Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dall'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*), l'importo di ogni cedola di Interessi pagabile, con riferimento a ciascuna Obbligazione Perpetua per ciascun Periodo di Interessi, sarà calcolato dall'Agente per il Calcolo (i) utilizzando la Base di Calcolo e la Convenzione di Calcolo e (ii) sulla base della seguente formula:

$$\text{cedola} = \text{VN} * \text{TI} * \text{P}$$

dove:

VN: Valore Nominale o il Valore Nominale Residuo (a seconda dei casi)

TI: Tasso di Interesse Iniziale o il Tasso di Interesse di *Reset* (a seconda dei casi)

P: Periodo di Interessi/giorni dell'anno.

7.7. Evento relativo al Tasso di Riferimento

Qualora dovesse verificarsi un Evento relativo al Tasso di Riferimento, sarà adottato il Tasso Alternativo, che (i) sostituirà il Tasso di Riferimento e (ii) sarà utilizzato dall'Agente per il Calcolo per il calcolo degli Interessi dovuti. L'Agente per il Calcolo effettuerà tutte le necessarie determinazioni e rettifiche necessarie a tale sostituzione.

8. Cancellazione degli Interessi

8.1. Pagamento discrezionale degli Interessi

Il pagamento degli Interessi a valere sulle Obbligazioni Perpetue avverrà su base discrezionale dell'Emittente, che potrà quindi decidere di non effettuare e cancellare (in tutto o in parte), su base non cumulativa e per un periodo di tempo illimitato, qualsiasi pagamento di Interessi che sarebbe altrimenti stato dovuto a qualsiasi Data di Pagamento.

Il pagamento degli Interessi potrà inoltre avvenire soltanto a valere su Elementi Distribuibili.

8.2. Limitazioni al pagamento discrezionale degli Interessi

Fermo restando (i) il diritto dell'Emittente di procedere al non pagamento e alla cancellazione degli Interessi di cui all'Articolo 8.1 (*Pagamento discrezionale degli Interessi*) che precede e (ii) il divieto (ove applicabile) di effettuare pagamenti sulle Obbligazioni Perpetue ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile (ed, in particolare, ai sensi delle applicabili previsioni delle Disposizioni di Vigilanza implementative dell'art. 141, comma 2, della CRD IV ovvero di qualsiasi altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile), prima che l'Ammontare Massimo Distribuibile sia calcolato e comunicato all'Autorità Rilevante, la Banca non dovrà effettuare e dovrà cancellare (in tutto o in parte) il pagamento degli Interessi relativamente alla relativa Data di Pagamento, qualora:

- (i) la somma (a) dell'importo di tutte le distribuzioni ed i pagamenti a titoli di interessi sulle Obbligazioni Perpetue e su tutti gli altri strumenti facenti parte dei Fondi Propri (escludendo, per chiarezza, gli strumenti di Capitale di Classe 2 che) e (b) dell'importo di tutte le rivalutazioni potenziali a valere su qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite che sia stato nel frattempo svalutato, effettuati o da effettuare nell'esercizio finanziario in corso, ecceda l'ammontare degli Elementi Distribuibili alla relativa Data di Pagamento, escludendo i pagamenti e le distribuzioni che siano già state tenute in considerazione e calcolate ai fini della determinazione dell'ammontare degli Elementi Distribuibili;
- (ii) il limite alle distribuzioni con riferimento all'Ammontare Massimo Distribuibile trovi applicazione e (a) l'importo degli Interessi da corrispondere, (b) aggregato con (1) le distribuzioni dell'Emittente o del Gruppo (a seconda dei casi) – della tipologia di cui alle applicabili previsioni delle Disposizioni di Vigilanza implementative dell'art. 141, comma 2, della CRD IV e, se rilevante, di ogni altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile nonché (2) l'importo di qualsiasi rivalutazione a valere su qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite che sia stato nel frattempo svalutato, supererebbe l'Ammontare Massimo Distribuibile o comporterebbe il superamento di qualsiasi altra restrizione imposta, all'Emittente e/o al Gruppo (a seconda dei casi), con riferimento ai pagamenti sugli Strumenti Aggiuntivi di Classe 1, ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile;
- (iii) l'Autorità Rilevante chieda di non procedere al pagamento e di procedere alla cancellazione del pagamento di tali Interessi.

8.3. Interessi in caso di Svalutazione

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora, durante un Periodo di Interessi, si verifichi una Svalutazione, gli Interessi maturati e non ancora pagati non verranno pagati e saranno automaticamente cancellati e l'importo degli Interessi da corrispondersi alla Data di Pagamento degli Interessi immediatamente successiva a tale Periodo di Interessi, dovrà essere calcolato sul Valore Nominale Residuo (in assenza di Rivalutazione), ai sensi dell'Articolo 7.6 (*Calcolo degli Interessi*) che precede, assumendo, tuttavia, che il relativo Periodo di Interessi abbia avuto inizio alla Data della Svalutazione (inclusa).

8.4. Interessi in caso di Rivalutazione

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora, durante un Periodo di Interessi, si verifichi una Rivalutazione, l'importo degli Interessi da corrispondere alla Data di Pagamento immediatamente successiva a tale Periodo

di Interessi dovrà essere calcolato come la somma: (i) dell'importo derivante dalla formula di cui all'Articolo 7.6 (*Calcolo degli Interessi*), utilizzando il Tasso di Interesse applicabile ed il Valore Nominale Residuo prima della Rivalutazione ed assumendo che il Periodo di Interessi sia terminato alla data della Rivalutazione (esclusa) e (ii) dell'importo derivante dalla formula di cui all'Articolo 7.6 (*Calcolo degli Interessi*), utilizzando il Tasso di Interesse applicabile ed il Valore Nominale Residuo dopo la Rivalutazione ed assumendo che il Periodo di Interessi abbia avuto inizio alla data della Rivalutazione (inclusa).

8.5. Effetti della cancellazione del pagamento degli Interessi

Gli Interessi non pagati e cancellati, ai sensi del presente Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Rivalutazione*) non saranno dovuti, non si accumuleranno e non saranno pagati a qualsiasi data successiva e, inoltre, il relativo non pagamento e cancellazione non costituirà (i) un evento di inadempimento, accelerazione o *default* dell'Emittente; (ii) una violazione, da parte della Banca, di qualsiasi obbligo relativamente alle Obbligazioni Perpetue; (iii) un evento che possa dare luogo all'insolvenza dell'Emittente; (iv) un evento tale da legittimare i Portatori delle Obbligazioni Perpetue a richiedere la liquidazione, dissoluzione o scioglimento della Banca, fermo restando che i Portatori delle Obbligazioni Perpetue non potranno vantare alcun diritto, in caso di liquidazione o assoggettamento a procedura fallimentare dell'Emittente, a ricevere il pagamento degli Interessi non pagati e cancellati ovvero a ricevere il pagamento di qualsiasi altro importo (incluso a titolo di indennizzo o risarcimento); e (v) una limitazione, in capo all'Emittente, ad effettuare distribuzioni o pagamenti a favore dei titolari o portatori di strumenti *pari passu* o subordinati rispetto alle Obbligazioni Perpetue.

8.6. Comunicazione della cancellazione del pagamento degli Interessi

La Banca dovrà dare comunicazione del non pagamento e della cancellazione degli Interessi (in tutto o in parte) ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue, con le modalità di cui all'Articolo 18 (*Comunicazioni*), almeno 3 (tre) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Pagamento. Tale comunicazione dovrà indicare (i) l'importo degli Interessi non pagati e cancellati e, ove applicabile, (ii) l'importo degli Interessi non cancellati che verrà pagato alla relativa Data di Pagamento. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente per il Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

Rimane inteso che il mancato invio della sopracitata comunicazione preventiva non avrà alcun effetto e non inficerà il non pagamento e la cancellazione degli Interessi e non attribuirà alcun diritto ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue.

9. Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione

Qualora si sia verificato un Evento Attivatore, la Banca dovrà:

- (i) informare immediatamente l'Autorità Rilevante del ricorrere dell'Evento Attivatore;
- (ii) inviare prontamente ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue, all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca) la Comunicazione dell'Evento Attivatore, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà la Svalutazione;
- (iii) cancellare qualsiasi Interesse maturato e non pagato fino alla Data della Svalutazione (esclusa);
- (iv) procedere senza indugio e, in ogni caso, entro 1 (un) mese (o il periodo più corto eventualmente richiesto dall'Autorità Rilevante) dalla determinazione del verificarsi di un Evento Attivatore, alla obbligata riduzione del Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua (la "**Svalutazione**") per un importo pari all'Importo della Svalutazione.

Il verificarsi di un Evento Attivatore sarà accertato dall'Emittente e/o dall'Autorità Rilevante e tale accertamento sarà vincolante per i Portatori delle Obbligazioni Perpetue.

Rimane inteso che, anche qualora la cancellazione degli Interessi ai sensi del punto (iii) che precede dovesse sanare l'Evento Attivatore, la Svalutazione dovrà comunque avere luogo e qualsiasi conseguente incremento del *CET1 Ratio* non dovrà essere considerato ai fini del calcolo dell'Importo della Svalutazione conseguente al verificarsi dell'Evento Attivatore.

La Svalutazione di ciascuna Obbligazione Perpetua (i) potrà avvenire in più di 1 (una) occasione e le

Obbligazioni Perpetue potranno essere svalutate in più occasioni e (ii) dovrà essere effettuata (salvo che sia altrimenti previsto dalla Normativa Bancaria Applicabile e/o richiesto dall'Autorità Rilevante) su base *pro rata* con le altre Obbligazioni Perpetue nonché con la contemporanea (o sostanzialmente contemporanea) svalutazione o conversione in strumenti di Capitale Primario di Classe 1 ovvero altri strumenti di capitale relativamente agli altri Strumenti di Assorbimento delle Perdite.

10. Meccanismo di Rivalutazione

Dopo che è intervenuta una Svalutazione, qualora sia stato registrato un Utile Netto e un Utile Netto Consolidato, la Banca potrà – a propria discrezione – rivalutare (in tutto o in parte) il Valore Nominale Residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua (che non sia stata in precedenza integralmente rimborsata ovvero riacquistata e cancellata) fino al Valore Nominale, sulla base della seguente procedura e nel rispetto della Normativa Bancaria Applicabile (la "**Rivalutazione**").

In particolare, la Rivalutazione di ogni Obbligazione Perpetua potrà avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- (i) su base *pro rata* (sulla base del relativo Valore Nominale Residuo) con ciascuna altra Obbligazione Perpetua e con qualsiasi altro Strumento di Assorbimento delle Perdite (dell'Emittente e/o del Gruppo) precedentemente svalutato, i cui termini prevedano la possibilità di una rivalutazione a condizioni analoghe o sostanzialmente analoghe a quelle indicate nel presente Articolo 10 (*Meccanismo di Rivalutazione*) al ricorrere delle condizioni esistenti alla relativa data di Rivalutazione;
- (ii) qualora trovino applicazione le restrizioni sui pagamenti e sulle distribuzioni con riferimento all'Ammontare Massimo Distribuibile, l'importo di qualsiasi Rivalutazione delle Obbligazioni Perpetue – aggregata con (a) la rivalutazione del Valore Nominale Residuo di qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite (dell'Emittente e/o del Gruppo) precedentemente svalutato, (b) i pagamenti di interessi e le distribuzioni con riferimento alle Obbligazioni Perpetue e a qualsiasi Strumento di Assorbimento delle Perdite (dell'Emittente e/o del Gruppo) precedentemente svalutato e (c) qualsiasi altra distribuzione (dell'Emittente e/o del Gruppo) della tipologia di cui alle applicabili previsioni delle Disposizioni di Vigilanza implementative dell'art. 141, comma 2, della CRD IV e, se rilevante, di ogni altra disposizione della Normativa Bancaria Applicabile – non ecceda l'Ammontare Massimo Distribuibile (dell'Emittente o del Gruppo);
- (iii) l'importo di qualsiasi rivalutazione del Valore Nominale Residuo degli Strumenti di Assorbimento delle Perdite precedentemente svalutati dell'Emittente ovvero, in caso di Rivalutazione sulla base dell'Utile Netto Consolidato, del Gruppo (incluse in ogni caso le Obbligazioni Perpetue) – aggregata con i pagamenti a titolo di interesse e con le distribuzioni relativi a tali Strumenti di Assorbimento delle Perdite, effettuati o calcolati sulla base di un Valore Nominale Residuo inferiore al Valore Nominale Iniziale in qualsiasi momento successivo alla fine del precedente esercizio finanziario – non ecceda l'Importo Massimo della Rivalutazione.

L'Emittente non procederà, in ogni caso, ad una Rivalutazione, qualora:

- (a) sia stato accertato un Evento Attivatore, ma non sia ancora intervenuta la conseguente Svalutazione sulla base di tale Evento Attivatore;
- (b) sia stato accertato un Evento Attivatore e operata la conseguente Svalutazione, ma il Coefficiente di Capitale Primario di Classe 1 dell'Emittente e del Gruppo (secondo quanto applicabile) non è ancora ritornato al (o al di sopra del) Livello Attivatore relativo all'Evento Attivatore;
- (c) la Rivalutazione delle Obbligazioni Perpetue (assieme alla rivalutazione degli altri Strumenti di Assorbimento delle Perdite precedentemente svalutati) comporterebbe il configurarsi di un Evento Attivatore, laddove effettuata.

Fermo restando quanto previsto dalle precedenti disposizioni del presente articolo, una Rivalutazione può avere luogo, in 1 (una) o più occasioni, finché il Valore Nominale Residuo dell'Obbligazione Perpetua non raggiunga l'ammontare del Valore Nominale.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere ad una Rivalutazione dovrà inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue una comunicazione della Rivalutazione, recante indicazione (i) dell'importo della Rivalutazione con riferimento a ciascuna

Obbligazione Perpetua e (ii) della data di efficacia della Rivalutazione. Tale comunicazione dovrà essere inviata almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data di efficacia della Rivalutazione, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà la Rivalutazione. Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

11. Rimborso delle Obbligazioni Perpetue

11.1. Durata perpetua

Ove non siano state rimborsate anticipatamente, le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsabili alla data di scioglimento, dissoluzione, liquidazione (volontaria o meno) o fallimento (inclusa la Liquidazione Coatta Amministrativa) dell'Emittente, ai sensi di (a) una delibera dell'assemblea dei soci dell'Emittente; (b) qualsiasi previsione statutaria dell'Emittente; o (c) qualsiasi disposizione di legge applicabile o qualsiasi decisione di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.

A tale data di rimborso, le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate al Valore Nominale Residuo, oltre agli Interessi maturati e non pagati alla data prevista per il rimborso (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*).

Le Obbligazioni Perpetue non potranno essere rimborsate a facoltà dell'Emittente, ad eccezione dei casi di cui agli Articolo 11.2 (*Rimborso anticipato a facoltà dell'Emittente*), 11.3 (*Rimborso anticipato per motivi regolamentari*) e 11.4 (*Rimborso anticipato per motivi fiscali*) che seguono. I Portatori delle Obbligazioni Perpetue non avranno alcun diritto di richiedere il rimborso delle Obbligazioni Perpetue.

11.2. Rimborso anticipato a facoltà dell'Emittente

L'Emittente potrà – a propria discrezione, subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante (ove necessario) e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile (inclusa la CRR e il Regolamento Delegato) nonché delle condizioni previste dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – rimborsare (in tutto ma non in parte) le Obbligazioni Perpetue, ad ogni Data di Rimborso Anticipato, al Valore Nominale Residuo unitamente agli Interessi maturati e non pagati a tale data (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione ovvero (ii) prima del 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CRR e dalla Normativa Bancaria Applicabile.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni Perpetue dovrà inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue una comunicazione di rimborso anticipato, che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato. Tale comunicazione sarà irrevocabile salvo quanto previsto dall'Articolo 11.7 (*Ulteriori previsioni in tema di rimborso anticipato*). Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

11.3. Rimborso anticipato per motivi regolamentari

Al verificarsi di un Evento Regolamentare, l'Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni Perpetue (in tutto ma non in parte) – subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante (ove necessario) e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile (inclusa la CRR e il Regolamento Delegato) nonché delle condizioni previste dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – al Valore Nominale Residuo unitamente agli Interessi maturati e non pagati a tale data (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione ovvero (ii) prima del

5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CRR e dalla Normativa Bancaria Applicabile.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni Perpetue dovrà inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue una comunicazione di rimborso anticipato, che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato. Tale comunicazione sarà irrevocabile salvo quanto previsto dall'Articolo 11.7 (*Ulteriori previsioni in tema di rimborso anticipato*). Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

11.4. Rimborso anticipato per motivi fiscali

Al verificarsi di un Evento Fiscale, l'Emittente potrà rimborsare le Obbligazioni Perpetue (in tutto o in parte) – subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante (ove necessario) e nel rispetto delle rilevanti previsioni della Normativa Bancaria Applicabile (inclusa la CRR e il Regolamento Delegato nonché delle condizioni previste dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – al Valore Nominale Residuo unitamente agli Interessi maturati e non pagati a tale data (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) del Regolamento.

Tale rimborso potrà avvenire (i) dopo il 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione ovvero (ii) prima del 5° (quinto) anniversario della Data di Emissione, nel rispetto delle condizioni previste dalla CRR e dalla Normativa Bancaria Applicabile.

Qualora l'Emittente dovesse decidere di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni Perpetue dovrà inviare prontamente, ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*), ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue una comunicazione di rimborso anticipato, che specificherà la data prevista per tale rimborso anticipato, con un preavviso di almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi, fermo restando che il mancato o ritardato invio della stessa non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di *default* dell'Emittente e non avrà comunque alcun effetto e non invaliderà il rimborso anticipato. Tale comunicazione sarà irrevocabile salvo quanto previsto dall'Articolo 11.7 (*Ulteriori previsioni in tema di rimborso anticipato*). Analoga comunicazione dovrà essere inviata all'Agente di Calcolo (se diverso dalla Banca) e all'Agente per il Pagamento (se diverso dalla Banca).

11.5. Riacquisto

L'Emittente e le sue controllate potranno – nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Bancaria Applicabile e dall'Articolo 11.6 (*Condizioni per il rimborso e il riacquisto*) – riacquistare le Obbligazioni Perpetue a qualsiasi prezzo. Tali Obbligazioni Perpetue Riacquistate potranno – subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità Rilevante – essere rivendute, rimesse o cancellate.

11.6. Condizioni per il rimborso e il riacquisto

Qualsiasi riacquisto o rimborso delle Obbligazioni Perpetue è subordinato al rispetto della Normativa Bancaria Applicabile e, in particolare, (i) al fatto di aver ottenuto (ove richiesta) la preventiva autorizzazione dell'Autorità Rilevante e (ii) all'osservanza delle condizioni di cui agli artt. 77 e 78 del CRR.

Inoltre, qualsiasi rimborso o riacquisto prima della data che cade il 5° (quinto) anniversario dalla Data di Emissione è anche subordinato al rispetto delle ulteriori condizioni previste dall'art. 78, comma 4, del CRR ovvero dalle rilevanti disposizioni della Normativa Bancaria Applicabile.

11.7. Ulteriori disposizioni in tema di rimborso anticipato

Qualora, dopo l'invio della comunicazione di rimborso anticipato di cui agli Articoli 11.2 (*Rimborso anticipato a facoltà dell'Emittente*), 11.3 (*Rimborso anticipato per motivi regolamentari*) e 11.4 (*Rimborso anticipato per motivi fiscali*) ma prima dell'effettivo pagamento dell'importo relativo al rimborso anticipato, dovesse verificarsi un Evento Attivatore, la relativa comunicazione di rimborso anticipato si intenderà come automaticamente ritirata e priva di effetto e troveranno applicazione le disposizioni in materia di Svalutazione di cui all'Articolo 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*). Inoltre, la Banca

non potrà inviare alcuna comunicazione di rimborso anticipato di cui sopra dopo che si sia verificato un Evento Attivatore.

12. Pagamenti e servizio del Prestito Obbligazionario Perpetuo

Le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni Perpetue saranno corrisposte agli aventi diritto mediante accredito sul conto corrente indicato dai Portatori delle Obbligazioni Perpetue all'Intermediario Aderente presso cui le Obbligazioni Perpetue sono detenute.

Il pagamento del capitale, degli Interessi e di qualsiasi altra somma dovuta con riferimento alle Obbligazioni Perpetue sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e normative applicabili nel luogo di pagamento, come indicato all'Articolo 13 (*Regime fiscale*). Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata ai portatori delle Obbligazioni Perpetue in relazione a tali pagamenti.

Nel caso in cui la data di pagamento del capitale, degli Interessi e di qualsiasi altra somma dovuta per le Obbligazioni Perpetue non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore od a carico dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue (*Following Business Day Convention Unadjusted*).

13. Regime fiscale

Sarà a carico dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue ogni imposta e tassa, presente o futura che, ai sensi delle disposizioni di volta in volta applicabili, dovesse essere riferita alle Obbligazioni Perpetue o alla quale le Obbligazioni Perpetue vengano comunque ad essere soggette.

Eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni Perpetue rispetto a quelle previste dalla vigente normativa fiscale applicabile, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, comporteranno conseguentemente una riduzione del rendimento delle Obbligazioni Perpetue al netto del prelievo fiscale, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.

Gli Interessi sulle Obbligazioni Perpetue sono soggetti all'imposta sostitutiva in base alla normativa tempo per tempo vigente.

14. Assenza di garanzie

Le Obbligazioni Perpetue non sono assistite da alcuna garanzia (reale o personale) rilasciata dall'Emittente o da qualsiasi altro soggetto e non trova applicazione la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

15. Assenza di rappresentatività

Ai sensi dell'art. 12 del TUB non si applicano gli artt. 2415 e ss. del Codice Civile. Per le Obbligazioni Perpetue non è dunque prevista alcuna forma di rappresentanza dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue e non è prevista alcuna costituzione di organizzazioni rappresentative degli stessi.

16. Eventi di accelerazione

Nel caso di Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi degli artt. 80 e ss. del TUB ovvero di liquidazione volontaria in conformità all'art. 96-*quinquies* del TUB, le Obbligazioni Perpetue saranno immediatamente rimborsabili.

In caso di scioglimento, dissoluzione, liquidazione (volontaria o meno) o procedura fallimentare (inclusa la Liquidazione Coatta Amministrativa), i diritti dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue saranno (i) calcolati con riferimento al Valore Nominale Residuo, oltre agli Interessi maturati e non pagati alla data prevista per il rimborso (esclusa), a condizione che gli stessi non siano stati cancellati ai sensi dell'Articolo 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e dell'articolo 9 (Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione) e (ii) subordinati al rispetto delle previsioni dell'Articolo 3.1 (*Status*).

17. Termini di prescrizione

I diritti dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla data fissata ai sensi del presente Regolamento per il pagamento degli Interessi e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data prevista per il relativo pagamento.

18. Comunicazioni

Ai fini del presente Regolamento, tutte le comunicazioni dell'Emittente sono effettuate mediante pubblicazione sul sito *internet* www.bancacambiano.it e/o sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero con le eventuali ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* applicabile (inclusa la Normativa Bancaria Applicabile).

In aggiunta a quanto sopra, tutte le comunicazioni ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue potranno essere effettuate anche tramite Monte Titoli e, ove possibile, direttamente a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r.

Tutte le comunicazioni dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue all'Emittente potranno essere effettuate per iscritto mediante (i) lettera raccomandata a/r alla sede legale *pro tempore* dell'Emittente (che alla Data di Emissione è Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze) ovvero (ii) posta elettronica certificata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Emittente: pec@pec.bancacambiano.it

19. Varie

La sottoscrizione, acquisto e titolarità delle Obbligazioni Perpetue comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le rilevanti norme di legge e regolamento (ivi inclusa la Normativa Bancaria Applicabile).

Senza necessità del preventivo assenso dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue, la Banca potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno automaticamente adeguate alle eventuali modifiche che potrebbero intervenire nella disciplina degli Strumenti Aggiuntivi di Classe 1 ai sensi della Normativa Bancaria Applicabile, al fine di assicurare nel tempo la computabilità delle Obbligazioni Perpetue nei Fondi Propri dell'Emittente, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 11.3 (*Rimborso anticipato per motivi regolamentari*). In tali circostanze, l'Emittente comunicherà ai Portatori delle Obbligazioni Perpetue le modifiche sopravvenute con le modalità previste dall'Articolo 18 (*Comunicazioni*) del Regolamento.

I calcoli e le determinazioni dell'Emittente e/o dell'Agente per il Calcolo saranno effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di dolo, colpa grave o errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti, a seconda dei casi, dell'Emittente e dei Portatori delle Obbligazioni Perpetue.

Ogni importo sarà arrotondato al centesimo di Euro 0,005 (zero virgola 005) arrotondati al centesimo di Euro superiore).

20. Riconoscimento del potere di *bail-In*

Per effetto della sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni Perpetue, ciascun Portatore delle Obbligazioni Perpetue riconosce ed accetta (i) gli effetti dell'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite da parte dell'Autorità Rilevante, in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile in vigore nella Repubblica Italiana (inclusa, *inter alia*, qualsiasi disposizione di implementazione della BRRD, tra le quali, *inter alia*, i Decreti Attuativi della BRRD), esercizio che può risultare, *inter alia*, (a) nella riduzione, totale o parziale, del Valore Nominale delle Obbligazioni Perpetue unitamente a qualsiasi Interesse maturato e non pagato; (b) nella conversione, totale o parziale, del Valore Nominale delle Obbligazioni Perpetue, unitamente a qualsiasi Interesse maturato e non pagato, in azioni ordinarie, altri strumenti o passività della Banca o di un'altra entità, anche attraverso la modifica o variazione del presente Regolamento; (c) nella cancellazione delle Obbligazioni Perpetue o del relativo valore nominale unitamente a qualsiasi Interesse maturato e non pagato; e (d) nella modifica della durata delle Obbligazioni Perpetue o nella modifica dell'importo degli Interessi e/o del Tasso di Interesse o delle Date di Pagamento, ivi inclusa la sospensione del relativo pagamento; e (ii) le possibili modifiche e variazioni del presente Regolamento, come ritenute necessarie dall'Autorità Rilevante, per dare effetto all'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite.

Rimane inteso che l'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite da parte dell'Autorità Rilevante non costituisce un evento di inadempimento o di *default* in capo all'Emittente, e i termini e condizioni delle Obbligazioni Perpetue continueranno ad applicarsi con riferimento al Valore Nominale Residuo e a qualsiasi

pagamento da realizzarsi con riferimento alle Obbligazioni Perpetue, così come eventualmente modificati per effetto dei cambiamenti e/o integrazioni che l'Autorità Rilevante possa decidere di richiedere in conformità alla Normativa Bancaria Applicabile.

Inoltre, qualsiasi riduzione, cancellazione e/o conversione in azioni ordinarie o altre passività (i) del Valore Nominale delle, e/o (ii) di qualsiasi distribuzione a valere sulle, Obbligazioni Perpetue, a seguito dell'esercizio del Potere di Assorbimento delle Perdite dell'Autorità Rilevante è distinta e separata dalle previsioni di cui agli Articoli 8 (*Cancellazione degli Interessi*) e 9 (*Meccanismo di assorbimento delle perdite e Svalutazione*) di cui al presente Regolamento.

Una volta avuta comunicazione, da parte dell'Autorità Rilevante, dell'esercizio di un Potere di Assorbimento delle Perdite, l'Emittente dovrà darne pronta comunicazione ai sensi dell'Articolo 18 (*Comunicazioni*). Rimane inteso che il mancato invio della sopracitata comunicazione preventiva non avrà alcun effetto e non inficerà l'esercizio del Potere di Assorbimento Perdite.

21. Agente per il Calcolo e Agente per il Pagamento

L'eventuale sostituzione dell'Agente per il Calcolo e/o dell'Agente per il Pagamento sarà comunicata con le modalità di cui all'Articolo 18 (*Comunicazioni*).

22. Legge applicabile e giurisdizione

Le Obbligazioni Perpetue sono emesse in Italia ed il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana.

Per le controversie relative alle Obbligazioni Perpetue e/o al Regolamento sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze.



DOCUMENTO DESCRITTIVO

"Banca Cambiano 1884 –

Prestito obbligazionario perpetuo

Additional Tier 1 Temporary Write-Down - Serie 502"

€ 3.000.000,00

ISIN IT0005489601

AVVERTENZE

Il presente documento descrittivo (il "Documento"), predisposto da Banca Cambiano 1884 S.p.A. (la "Banca" o l'"Emittente"), costituisce una informativa agli investitori (sia attuali che potenziali) sulle principali caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario cui lo stesso Documento si riferisce.

L'offerta (l'"Offerta") delle obbligazioni perpetue (le "Obbligazioni Perpetue") derivanti dal "*Banca Cambiano 1884 – Prestito Obbligazionario Perpetuo Additional Tier 1 Temporary Write-Down – Serie 502*", codice ISIN IT0005489601 (il "Prestito Obbligazionario Perpetuo") è rivolta esclusivamente a soggetti che abbiano la qualifica di clienti professionali o controparti qualificate (gli "Investitori Qualificati"), ai sensi, rispettivamente, (i) dell'art. 35, comma 1, lett. d) e dell'Allegato 3 e (ii) dell'art. 61, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e s.m.i. (il "Regolamento Intermediari") e, pertanto, potranno essere sottoscritte o acquistate esclusivamente da tali soggetti. In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni Perpetue, non è consentito né opponibile all'Emittente il trasferimento delle Obbligazioni Perpetue a soggetti che non siano Investitori Qualificati.

Le Obbligazioni Perpetue sono emesse con modalità che consentano alla Banca di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di pubblicazione di un prospetto di offerta ai sensi (i) dell'art. 1, comma 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 del 14 giugno 2017 e s.m.i. (il c.d. "Regolamento Prospetti") nonché (ii) ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. e dell'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i.

L'Offerta delle Obbligazioni Perpetue è svolta esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale (in particolare, ma senza limitazione della generalità di quanto precede, con esclusione di qualsivoglia offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni Perpetue, negli Stati Uniti d'America, ovvero in Canada, Australia e Giappone o in altri Stati diversi dall'Italia). Conseguentemente, le Obbligazioni Perpetue non sono né saranno registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (e successive modifiche e integrazioni), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o qualsiasi altro paese nella quale la vendita e/o la sottoscrizione di titoli non sia consentita dalle competenti autorità. Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni Perpetue in uno qualsiasi dei suddetti paesi o, comunque, al di fuori dell'Italia e a soggetti non residenti o non costituiti in Italia potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia espressamente consentita dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi paesi in cui s'intende dare corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni Perpetue; o (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali paesi prevedano specifiche esenzioni che consentano la circolazione delle Obbligazioni Perpetue medesime.

Il presente Documento, pertanto, non costituisce un prospetto informativo e non è stato approvato dalla CONSOB o da qualsiasi altra autorità (inclusa la Banca d'Italia).

La Banca ha redatto il presente Documento al solo scopo di fornire agli investitori degli elementi informativi utili ad effettuare un corretto apprezzamento dell'opportunità di acquistare/sottoscrivere le Obbligazioni Perpetue. Prima di assumere qualsiasi decisione inerente all'eventuale acquisto/sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue dell'Emittente, gli investitori sono invitati a valutare attentamente (i) le informazioni contenute nel presente Documento, disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, e, in particolare, nei paragrafi relativi ai fattori di rischio; (ii) le informazioni contenute in tutti i documenti, i bilanci ed i comunicati pubblicati dall'Emittente; nonché (iii) le altre informazioni pubblicate dalla Banca e disponibili sul sito internet <https://www.bancacambiano.it/>. Si consideri che l'Emittente potrebbe mettere a disposizione del pubblico comunicati e/o documenti contenenti informazioni più aggiornate rispetto a quelle contenute nel presente Documento che è aggiornato alla data del 3 marzo 2022.

Si evidenzia sin d'ora che l'acquisto/sottoscrizione delle Obbligazioni Perpetue, per sua natura, comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito. L'offerta delle Obbligazioni Perpetue è volta ad incrementare il patrimonio di vigilanza della Banca e, in particolare, il capitale aggiuntivo di classe 1, al fine di rafforzare gli equilibri patrimoniali dell'Emittente ed assicurare, anche nel futuro, il rispetto dei requisiti patrimoniali richiesti dalla normativa di vigilanza.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE

La denominazione legale dell'Emittente è "Banca Cambiano 1884 S.p.A."

La Banca è iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 02599341209, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02599341209, Numero Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) FI 648868; l'Emittente è inoltre iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia al n. 5667, Codice ABI 08425, e al Registro Unico Intermediari (R.U.I.) D000269888. L'Emittente aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario ed all'Arbitro Bancario Finanziario.

L'Emittente nasce, il 20 aprile 1884, come Cassa Cooperativa di Prestiti, con sede a Cambiano, nel comune di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Il 1° gennaio 2017, Banca Cambiano 1884 diventa S.p.A. e raccoglie il testimone dalla Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, richiamandone nel nome l'anno di fondazione.

La Banca ha sede legale e direzione generale in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. 34, e sede amministrativa in Castelfiorentino (FI), Piazza Giovanni XXIII n. 6. La Banca è capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano.

Il sito *internet* dell'Emittente è www.bancacambiano.it; l'indirizzo di posta elettronica certificata è pec@pec.bancacambiano.it; i recapiti telefonici sono tel. +39 0552480811 e fax +39 0571022002.

Storia ed evoluzione dell'Emittente

La Banca è una società per azioni, inizialmente costituita come Cassa Cooperativa di Prestiti con sede a Cambiano, nel comune di Castelfiorentino, in provincia di Firenze.

La denominazione attuale dell'Emittente è Banca Cambiano 1884 S.p.A. La società è conferitaria dell'azienda bancaria della "Banca di Credito Cooperativo di Cambiano (Castelfiorentino - Firenze) Società Cooperativa per Azioni", nell'ambito del procedimento di cui all'art. 2, comma 3-*bis*, del Decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49. La durata dell'Emittente è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'Emittente ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme. Esso può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi di investimento, bancari e finanziari consentiti, inclusa l'assunzione e la gestione di partecipazioni. Esso esercita inoltre ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dello scopo sociale. Nello svolgimento della sua attività l'Emittente può emettere obbligazioni, eventualmente anche convertibili, secondo le disposizioni di legge, di volta in volta vigenti, e dello Statuto.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Bancario Cambiano" (il "**Gruppo**"), ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.lgs. n. 385 del 1° dicembre 1993 e s.m.i. (il c.d. "**Testo Unico Bancario**"), emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Organi Sociali

CARICHE SOCIALI	
Consiglio di Amministrazione	
Presidente	<i>Paolo Regini</i>
Vice Presidente	<i>Enzo Anselmi</i>
Consigliere	<i>Mauro Bagni *</i>
Consigliere	<i>Giovanni Martelli **</i>
Consigliere	<i>Giambattista Cataldi **</i>
Consigliere	<i>Paolo Profeti *</i>
Consigliere	<i>Giuseppe Salvi *</i>
* Componente del Comitato Esecutivo	
** Consigliere Indipendente	
Collegio Sindacale	
Presidente	<i>Gaetano De Gregorio</i>
Sindaco Effettivo	<i>Riccardo Passeri</i>
Sindaco Effettivo	<i>Manuela Sodini</i>
Sindaco Supplente	<i>Luca Quercioli</i>
Sindaco Supplente	<i>Alice Gori</i>
Direzione Generale	
Direttore Generale	<i>Francesco Bosio</i>
Vice Direttore Generale	<i>Vicario Bruno Chiecchio</i>
Vice Direttore Generale	<i>Giuliano Simoncini</i>
Società di revisione	
<i>Deloitte&Touche S.p.A.</i>	

Principali attività

L'attività dell'Emittente ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme; la Banca può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale in conformità alle disposizioni

emanate dall'Autorità di Vigilanza.

L'attività bancaria tradizionale è svolta con l'offerta di un'ampia gamma di prodotti e servizi bancari alla clientela che si concentra:

- (i) nella raccolta diretta, svolta principalmente tramite apertura di conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito, conti deposito, pronti contro termine ed emissione di prestiti obbligazionari;
- (ii) negli impieghi verso clienti, rappresentati da scoperti di conto corrente, anticipi salvo buon fine e su fatture, mutui e prestiti personali, portafoglio commerciale e finanziario, finanziamenti *import/export* e finanziamenti a breve;
- (iii) nella tesoreria di proprietà;
- (iv) nella intermediazione finanziaria e nella distribuzione assicurativa;
- (v) nei servizi di pagamento e monetica.

La Banca è autorizzata a prestare al pubblico i seguenti servizi di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione ordini per conto dei clienti, sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, ricezione e trasmissione di ordini, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti. Le principali categorie di prodotti venduti e svolti sono quelli bancari, assicurativi e prodotti finanziari nonché i servizi connessi e strumentali.

Strategia Commerciale

Negli ultimi anni la Banca ha continuato, in linea con gli obiettivi stabiliti dal piano industriale 2020-2024, a lavorare sull'offerta commerciale lungo le direttrici strategiche definite nel piano stesso, rafforzando il ruolo di banca autonoma del territorio ed implementando un modello di sviluppo secondo logiche di vitalità aziendale centrate sull'attitudine reddituale e la sostenibilità nell'allocazione delle risorse, anche sotto il profilo dei *ratio* prudenziali.

Nel triennio 2018-2020, quindi, l'attività commerciale è proseguita secondo i *driver* di razionalizzazione del processo commerciale precedentemente definiti. Gli interventi sono stati sviluppati sempre nell'ottica di: (i) rafforzare la qualità della rete attraverso la sistematica attività di formazione; (ii) accrescere le *performance* mediante la specializzazione dell'offerta di prodotti e servizi secondo le diverse esigenze dei *target* di clientela (nel corso dell'anno sono state sviluppate anche azioni commerciali ben definite, mirate su determinati prodotti e precisi segmenti di clientela, selezionati sulla base di particolari caratteristiche), nonché il monitoraggio continuo del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alle singole filiali; (iii) ottimizzare i modelli distributivi attraverso la massimizzazione dell'efficacia e dell'efficienza della rete, affiancata e rafforzata da nuovi canali integrati e modalità di vendita innovative.

In linea con le direttrici strategiche, l'Emittente si è concentrato sul lato dello sviluppo dell'integrazione tra la rete fisica ed il canale telematico quale strumento sia per disporre operazioni che per comunicare con la clientela. Sono stati svolti significativi interventi per il costante aggiornamento tecnologico di questi canali ed il continuo accrescimento del livello di sicurezza, con particolare riferimento al recepimento delle nuove disposizioni in materia di *Strong Customer Authentication*

divenute operative da settembre 2019. Sotto il profilo organizzativo, il presidio commerciale è assicurato da 5 aree territoriali nelle quali sono raggruppate le 42 filiali/agenzie.

Per quanto riguarda gli anni a venire, le scelte strategiche programmate e in corso di progressiva realizzazione sono delineate nel piano industriale 2020-2024 (il "**Nuovo Piano**"), incentrato sull'autonomia del Gruppo, che ha come leve principali: (i) la creazione di valore nel medio/lungo periodo, rafforzando il ruolo di banca territoriale autonoma, quale tratto distintivo per tutti gli *stakeholder*: clienti (famiglie e PMI), azionisti, investitori istituzionali, dipendenti e (ii) l'implementazione di un modello di sviluppo secondo logiche di vitalità aziendale centrate sull'attitudine reddituale e la sostenibilità nell'allocazione delle risorse, anche sotto il profilo dei ratio prudenziali.

In tale ambito assume prioritaria importanza l'azione volta a preservare i fondamentali strutturali, in particolare con riferimento alla liquidità, alla patrimonializzazione, ai tassi di *provisioning*, alla leva finanziaria, agli indici di efficienza e produttività, alla diversificazione delle fonti di ricavo.

L'azione commerciale sarà ulteriormente rivolta a migliorare la redditività complessiva (a breve e a medio termine) e il collegato *cost/income*, aumentare la dimensione della raccolta indiretta, specie nel comparto gestito ed assicurativo, e ridurre l'incidenza del totale dei crediti deteriorati lordi e netti.

In coerenza con gli obiettivi strategici sopra esposti, le linee di azione individuate saranno volte a: (i) ampliare le opportunità di accesso al mercato dei capitali; (ii) rafforzare il posizionamento di banca del territorio per famiglie e piccole e medie imprese; (iii) ridurre il profilo di rischio attraverso una migliore gestione del credito; e (iv) accorciare le distanze con i *competitor* sotto il profilo del rischio.

Catalogo prodotti

L'Emittente, in linea con gli obiettivi del Nuovo Piano, ha proseguito nell'arricchimento della gamma dei prodotti/servizi con maggiore distintività per canale, sempre nell'ottica di passare da logiche "prodotto - centriche" a "cliente - centriche" tese a consolidare il presidio dei mercati e a migliorare la relazione con il cliente puntando su alti *standard* di livello di servizio offerto, anche attraverso la collaborazione con società terze leader di settore.

In linea con gli obiettivi di miglioramento degli indici di produttività e di contribuzione economica delle filiali, nello sviluppo del catalogo prodotti è costante l'obiettivo di incremento delle fonti di ricavo di tipo commissionale, ad integrazione di quelle tradizionali legate alla gestione del denaro, nell'ottica di accrescere le refluenze positive dell'azione commerciale sul margine di intermediazione rispetto al margine di interesse.

Nel comparto della raccolta indiretta, è proseguita la costante interazione da parte della Direzione Commerciale con le principali "Case prodotto" al fine di realizzare prodotti meglio rispondenti alla profilatura della clientela, così come avviene per i prodotti "interni".

Recentemente la gamma di offerta (prodotti di impiego, raccolta e servizi di monetica) è stata arricchita:

- (i) con l'aggiunta di prodotti di finanziamento per le imprese: è stata attivata una tipologia di finanziamenti a medio-lungo termine a favore delle imprese del

- settore agricolo e agro-alimentare, finalizzati ad investimenti materiali ed immateriali, assistiti dalla garanzia del Fondo Europeo per gli Investimenti;
- (ii) con prodotti di risparmio gestito: è stata rimodulata l'offerta delle linee di gestione patrimoniale, al fine di ricercare sempre la massima qualità delle soluzioni offerte alla clientela e di rispondere alle nuove esigenze manifestate dal mercato;
 - (iii) con prodotti di risparmio assicurativo: sono stati attivati ulteriori nuovi prodotti in collaborazione con le compagnie assicurative *partner*, rivolti principalmente alla clientela privata, alcuni dei quali collocati anche in abbinamento a prodotti di raccolta diretta della Banca al fine di incentivare soluzioni di investimento diversificate;
 - (iv) con prodotti assicurativi per il comparto imprese: è stato attivato il collocamento della polizza "D&O (*Directors & Officers*)", che offre una copertura assicurativa per la responsabilità civile degli amministratori, sindaci, direttori generali, dirigenti con deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione e dipendenti con funzioni parificabili a quelle di un amministratore;
 - (v) con prodotti nel comparto monetica: è stato attivato, in collaborazione col *partner* Nexi, il servizio *Apple Pay* per tutte le carte di credito e carte di debito internazionale collocate dalla Banca. Inoltre, di recente, è stato concluso un accordo commerciale con *Satispay*, una piattaforma italiana specializzata nei servizi di *mobile payment* utilizzabile da qualsiasi consumatore che possieda un conto corrente bancario al fine di effettuare pagamenti presso i negozi convenzionati (sia fisici che *online*), trasferire denaro con altri utilizzatori della piattaforma inclusi nella rubrica del proprio *smartphone*, effettuare ricariche telefoniche o altri pagamenti tramite applicazione mobile (*i.e.* bollettini PagoPA, pagamento bollo auto, etc.).

Raccolta diretta

La raccolta complessiva (diretta, amministrata, gestita e assicurativa) si è attestata a dicembre 2020 in Euro 3.878 milioni, in aumento rispetto al 2019 con un incremento di Euro 267 milioni (+ 7,39%). Nello specifico la raccolta diretta è cresciuta in tutte le sue componenti, seppur a ritmi diversi in ragione delle scelte gestionali operate dalla Banca. Infatti, la raccolta diretta con clientela ordinaria è cresciuta del 9,17% (+ Euro 238 milioni).

Gli impieghi creditizi

A fine dicembre 2020, i crediti verso la clientela, al netto delle svalutazioni, ammontano ad Euro 2.796 milioni, per un incremento di Euro 276 milioni sui dati 2019 (+10,95%).

Nel corso del 2020 gli interventi in ambito creditizio sono stati indirizzati in misura significativa al supporto della clientela colpita dall'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare, sia in applicazione di quanto disposto dalle misure pubbliche (con particolare riferimento al Decreto Cura Italia e al Decreto Liquidità, e successive conversioni in Legge), che dagli accordi definiti a livello di sistema, protocolli sottoscritti tra ABI e associazioni di imprese, consumatori ed enti. La Banca ha attivato un articolato programma a sostegno di famiglie, imprese ed enti

che compendia sia finanziamenti con garanzia pubblica (Fondo Centrale di Garanzia, ISMEA e SACE), che interventi di sospensione, ex lege, dei finanziamenti in essere con famiglie, imprese ed enti.

A fine marzo 2021 l'importo complessivo dei finanziamenti relativi all'emergenza Covid-19 ha raggiunto i 407 milioni di euro per oltre 5 mila rapporti.

Al 31 dicembre 2020, l'indicatore di impieghi su raccolta diretta risulta pari a 98,46%, in forte crescita rispetto al dato 2019 (86,85%) per il combinato effetto della sospensione del rimborso delle rate che per i nuovi finanziamenti attivati con garanzia pubblica.

Il patrimonio netto contabile

A fine 2020, il patrimonio netto contabile è pari a Euro 198,4 milioni, in aumento rispetto a Euro 181,6 milioni al 31 dicembre 2019, in ragione dell'utile di periodo portato ad abbattimento della riserva da FTA del principio contabile IFRS 9, pari ad Euro 77,9 mln registrata nel 2018, la cui quantificazione è risultata connessa alle scelte strategiche di contenimento del peso degli NPL con ricorso alla pianificata cessione a terzi. Altro elemento caratterizzante è stata la prima emissione di una serie di prestiti obbligazionari perpetui per Euro 10 milioni, classificati nella voce "Strumenti di capitale".

Il margine di interesse

Il margine di interesse, attestatosi in complessivi Euro 61,6 milioni, ha evidenziato un leggero incremento (+ 2,57%). La componente riferibile all'intermediazione con la clientela evidenzia una sostanziale stabilità (- 0,22%) rispetto allo stesso periodo del 2019; importante il contributo al margine di interesse delle operazioni TLTRO (3,947 milioni rispetto ai 1,936 del 2019); in diminuzione del 10,73% quella riferibile alle attività finanziarie, impattate dalla struttura dei tassi di interesse ai minimi storici e dal costo dei titoli da computare nei mezzi propri.

Il margine di intermediazione

Il margine di intermediazione si attesta al 31 dicembre 2020 in Euro 100,8 milioni, in incremento di quasi il 12% rispetto all'esercizio precedente. Il margine d'intermediazione è determinato principalmente dalle componenti strutturali del conto economico bancario: margine d'interesse e margine commissionale. Risultano, invece, residuali i contributi delle altre voci, tuttavia, in crescita rispetto all'esercizio precedente, per un maggior contributo della voce "Dividendi e proventi simili". Sostanzialmente stazionaria è risultata l'attività di negoziazione, mentre un notevole incremento si è avuto per la componente derivate da utili da cessione di attività finanziarie.

Il risultato d'esercizio

Il risultato lordo d'esercizio 2020 ammonta ad Euro 5,9 milioni, con un decremento consistente di Euro 10,4 milioni sul 2019 (- 63,8%). Al netto dell'imposizione fiscale, l'utile netto si attesta in Euro 8,1 milioni (- 38,6% sul 31 dicembre 2019).

Informazioni sulle tendenze previste

La Banca, nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria, è significativamente dipendente dalla situazione dei mercati finanziari e dal generale contesto macroeconomico, fortemente influenzato dagli impatti derivanti dalla diffusione della pandemia da COVID-19, e tuttora caratterizzato dal perdurare di rischi inerenti ai debiti sovrani di alcuni Paesi dell'Eurozona e dal persistere di timori circa la solidità di banche e altri intermediari finanziari che presentano esposizioni nei confronti dei predetti Paesi europei o che sono gravati da elevati livelli di sofferenze anche nei confronti di debitori privati. La crisi economica e finanziaria internazionale ha investito, seppur non così pesantemente come nel resto del Paese, anche l'area di competenza dell'Emittente. In tale contesto il ruolo della Banca è stato quello di operare di concerto con gli Enti Territoriali per sostenere l'economia locale anche attraverso una più attiva e mirata consulenza alle imprese al fine di accompagnarle a superare le attuali difficoltà. Il contesto economico-finanziario globale ha portato all'adozione di una politica di erogazione del credito ancor più attenta e ad un ulteriore affinamento degli strumenti di analisi del merito creditizio, prestando particolare attenzione al rapporto rischio rendimento degli impieghi della clientela.

Per traguardare tali importanti ridimensionamenti del credito problematico, la Banca ha posto in essere nel biennio 2018-2019 una serie di interventi che muovono nella direzione indicata dalla Vigilanza, italiana ed europea, tra i quali spiccano n. 2 operazioni di cessione di NPL per complessivi 156 milioni di Euro, nonché la definizione di una politica di *de-risking* più incisiva.

Nel Piano Industriale 2021-2022 il rafforzamento della politica di *de-risking* rappresenta il Primo Pilastro, con il quale la Banca si propone di limitare il peso del credito deteriorato sul credito totale. Nell'orizzonte del Piano è previsto il mantenimento di una incidenza lorda dei crediti deteriorati su totale dei crediti inferiore al 10% nonostante gli effetti della pandemia Covid-19.

Caratteristiche principali del Prestito Obbligazionario Perpetuo

Denominazione Strumento Finanziario	Banca Cambiano 1884 – Prestito Obbligazionario Perpetuo <i>Additional Tier 1 Temporary Write-Down</i> – Serie 502 – Codice ISIN IT0005489601. Rivolto solo ai clienti professionali e alle controparti qualificate.
Emittente	Banca Cambiano 1884 S.p.A.
Tipo investimento	Obbligazione domestica subordinata, perpetua, a tasso fisso con <i>reset</i> quinquennale (grado di subordinazione: strumenti aggiuntivi di classe 1 – <i>Additional Tier 1</i> ; vedi box " <i>Principali rischi collegati all'investimento</i> ").
Caratteristiche principali delle Obbligazioni Perpetue	<p>Le Obbligazioni Perpetue si qualificano come strumenti di <i>Additional Tier 1</i> e costituiscono passività subordinate dell'Emittente.</p> <p>Ciò significa che in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure fallimentari (inclusa la liquidazione coatta amministrativa) dell'Emittente, il rimborso relativo alle Obbligazioni Perpetue – al relativo Valore Nominale residuo unitamente al pagamento degli interessi maturati e non pagati e non cancellati – sarà effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) solo dopo che siano stati soddisfatti (a) tutti i depositanti dell'Emittente, presenti e futuri; (b) tutti i creditori non subordinati dell'Emittente, presenti e futuri; (c) tutti gli altri creditori subordinati dell'Emittente, presenti e futuri, con un grado di subordinazione inferiore, inclusi, <i>inter alia</i>, gli strumenti c.d. <i>Tier 2</i>; (ii) pari passo con i titolari di tutti gli strumenti finanziari o passività (presenti e futuri) dell'Emittente aventi pari grado di subordinazione e con i creditori (presenti e futuri) dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; (iii) in ogni caso con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente e agli altri strumenti del capitale primario di classe 1 della Banca. <p>A prescindere dalla liquidazione o dalla sottoposizione a procedure fallimentari dell'Emittente, le Obbligazioni Perpetue sono soggette, <i>inter alia</i>, alle previsioni (i) della Direttiva 2014/59/UE del 15 maggio 2014 e s.m.i. che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi ("Direttiva BRRD"), come implementata dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i "Decreti BRRD") e (ii) del Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 e s.m.i. che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico ("Regolamento</p>

	<p>MRU"); pertanto, in caso di applicazione di tale normativa, il rimborso del capitale, nonché gli altri pagamenti e distribuzioni a valere sulle Obbligazioni Perpetue potrebbero essere messi a rischio in tutto o in parte. Il successivo <i>box "Principali rischi collegati all'investimento"</i> illustra più dettagliatamente la predetta disciplina e le relative conseguenze in caso di sua applicazione.</p> <p>Le Obbligazioni Perpetue non prevedono alcuna data di scadenza o di rimborso fissa; infatti, ove non siano state rimborsate anticipatamente, le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate al Valore Nominale residuo – unitamente al pagamento degli interessi maturati e non pagati e non cancellati – soltanto alla data di scioglimento, liquidazione (volontaria o meno) o fallimento (inclusa la liquidazione coatta amministrativa) dell'Emittente, ai sensi di (a) una delibera dell'assemblea dei soci dell'Emittente; (b) qualsiasi previsione statutaria dell'Emittente; o (c) qualsiasi disposizione di legge applicabile o qualsiasi decisione di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.</p> <p>Inoltre, nel caso del verificarsi di un c.d. evento attivatore ("Evento Attivatore") – ossia il fatto che il coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET1 Ratio) (i) dell'Emittente o (ii) del Gruppo, sia inferiore a 5,125% (ovvero a qualsiasi diverso livello minimo che dovesse essere imposto dalla normativa di legge e regolamento (europea e/o italiana) di tempo in tempo in vigore – l'Emittente, <i>inter alia</i>, (a) dovrà cancellare il pagamento di ogni cedola maturata e non pagata fino alla data della svalutazione (esclusa); e (b) dovrà procedere, in ogni caso e senza indugio, alla obbligata e irrevocabile riduzione del Valore Nominale dell'Obbligazione Perpetua, in misura proporzionale al valore di tutte le altre Obbligazioni Perpetue e degli altri strumenti aggiuntivi di classe 1 e secondo quanto indicato nel regolamento (il "Regolamento") del Prestito Obbligazionario Perpetuo (la "Svalutazione").</p> <p>La Svalutazione può intervenire in più di un'occasione e l'Obbligazione Perpetua può essere oggetto di svalutazione in più occasioni.</p> <p>Qualunque Svalutazione non costituisce una causa di insolvenza dell'Emittente né una violazione delle sue obbligazioni contrattuali o dei suoi doveri o un inadempimento di qualsivoglia tipo e non legittima i titolari delle Obbligazioni Perpetue a richiedere la dichiarazione di insolvenza o la liquidazione dell'Emittente.</p> <p>Dopo che è intervenuta una Svalutazione, qualora sia stato registrato un utile netto e un utile netto consolidato, la Banca potrà – a propria discrezione – rivalutare (in tutto o in parte) il Valore Nominale residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua, a meno che sia stata in precedenza integralmente rimborsata o riacquistata e cancellata, su base <i>pro rata</i> con ogni altra</p>
--	--

	<p>Obbligazione Perpetua e con ogni altro strumento aggiuntivo di classe 1 precedentemente svalutato che preveda delle condizioni di rivalutazione simili a quelle delle Obbligazioni Perpetue, fino al raggiungimento del Valore Nominale. Tale possibile rivalutazione potrà, in ogni caso, avvenire soltanto nei limiti indicati nel Regolamento del Prestito Obbligazionario Perpetuo nonché nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di legge e regolamento (europea ed italiana) tempo per tempo in vigore ed, in particolare, (i) dalla Direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 e s.m.i. ("CRD IV"), (ii) dal Regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 e s.m.i. ("CRR") e dai relativi regolamenti implementativi e (iii) dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e s.m.i. (c.d. "Disposizioni di vigilanza per le banche", le "Disposizioni di Vigilanza").</p> <p>Infine, le Obbligazioni Perpetue potranno essere riacquistate o rimborsate, in tutto o in parte, anticipatamente, al Valore Nominale residuo (che in caso di precedente svalutazione non compensata da una successiva rivalutazione, potrà anche essere inferiore al Valore Nominale), unitamente agli eventuali interessi maturati e non pagati e non precedentemente cancellati, su iniziativa dell'Emittente, soltanto (i) nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 77 e 78 del CRR, e previa autorizzazione della rilevante Autorità di Vigilanza e (ii) secondo quanto indicato nel Regolamento del Prestito Obbligazionario Perpetuo.</p>
Rating Emittente e/o Obbligazioni Perpetue	Non applicabile.
Durata	Perpetua.
Valore Nominale	Euro 3.000.000,00.
Taglio Minimo	Euro 100.000,00.
Data di emissione	30/03/2022
Tasso nominale annuo lordo e pagamento delle cedole	<p>L'Obbligazione corrisponde, con cadenza semestrale posticipata, alle date di pagamento (ciascuna una "Data di Pagamento") che cadono il 30 settembre e il 30 marzo di ogni anno (a partire dalla data di pagamento che cade il 30/09/2022) una cedola lorda pari al tasso di interesse (il "Tasso di Interesse") applicabile, calcolato sul Valore Nominale residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua.</p> <p>Il Tasso di Interesse iniziale è pari al 5% annuo lordo e sarà utilizzato per i pagamenti delle cedole fino alla Data di Pagamento che cadrà il 30/03/2027. In corrispondenza della Data di Pagamento del 30/03/2027, il Tasso di Interesse sarà ricalcolato sulla base del tasso eur mid-swap a 5 anni rilevato alla data che cade 2 giorni lavorativi prima di tale Data di Pagamento, maggiorato di 100 basis points. Qualora il Tasso di Interesse come sopra calcolato fosse inferiore al 5,00% verrà comunque applicato il tasso minimo del 5,00%. Tale Tasso di</p>

	<p>Interesse sarà utilizzato per le Date di Pagamento che ricadono nei successivi 5 anni. Il Tasso di Interesse sarà ricalcolato ogni 5 anni secondo le modalità sopra descritte. Gli interessi a valere sulle cedole saranno computati utilizzando la base di calcolo "30/360" e la convenzione di calcolo "<i>Following Business Day Convention Unadjusted</i>". Il Regolamento del Prestito Obbligazionario Perpetuo disciplina inoltre (i) le modalità di calcolo del Tasso di Interesse a seguito di Svalutazioni (come di seguito definite) o rivalutazioni delle Obbligazioni Perpetue; (ii) le procedure da adottare nel caso in cui tasso <i>eur mid-swap</i> a 5 anni non fosse disponibile; o (iii) dovesse verificarsi un evento relativo al tasso <i>eur mid-swap</i> a 5 anni tale da richiederne la relativa sostituzione.</p> <p>L'Emittente potrà non effettuare e cancellare (in tutto o in parte), a propria discrezione per un periodo di tempo illimitato e su base non cumulativa, i pagamenti relativi alle cedole in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento. In ogni caso, il pagamento delle cedole potrà avvenire soltanto a valere su elementi distribuibili (come individuati nel Regolamento del Prestito Obbligazionario Perpetuo).</p> <p>Ferma restando la facoltà di non effettuare il pagamento delle cedole e di cancellazione delle stesse da parte dell'Emittente e il divieto (ove applicabile) di effettuare pagamenti a valere sulle Obbligazioni Perpetue, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza implementative dell'art. 141, comma 2, della CRD IV e della ulteriore normativa applicabile, prima che l'Ammontare Massimo Distribuibile (come <i>infra</i> definito) sia stato comunicato alla rilevante Autorità di Vigilanza, l'Emittente dovrà obbligatoriamente cancellare (in tutto o in parte) il pagamento delle cedole alla relativa Data di Pagamento nelle ipotesi indicate nel Regolamento del Prestito Obbligazionario Perpetuo e nel <i>box "Principali rischi collegati all'investimento"</i>.</p> <p>Rimane inteso che il mancato pagamento delle cedole non costituirà un evento di inadempimento, di accelerazione o di <i>default</i> dell'Emittente o comunque una causa di insolvenza dell'Emittente né una violazione delle sue obbligazioni contrattuali o dei suoi doveri e non legittima i titolari delle Obbligazioni Perpetue a richiedere la dichiarazione di insolvenza o la liquidazione dell'Emittente.</p>
<p>Prezzo di emissione</p>	<p>100% del Valore Nominale sottoscritto (<i>i.e.</i> Euro 100.000,00 per n. 1 Obbligazione Perpetua).</p>
<p>Periodo di collocamento</p>	<p>Salvo chiusura anticipata, il periodo di collocamento è dal 22/03/2022 al 29/03/2022 (date entrambe incluse).</p>
<p>Valore di rimborso</p>	<p>Non determinabile.</p>
<p>Garanzie di terzi</p>	<p>Non previste.</p>

<p>Prezzo dello strumento (scomposizione della struttura)</p>	<p>Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni Perpetue non incorpora alcuna commissione di distribuzione/collocamento.</p>
<p>Quotazione/Negoziazione mercato secondario</p>	<p>L'Emittente non intende richiedere l'ammissione a quotazione o alle negoziazioni delle Obbligazioni Perpetue presso alcun mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione italiano od europeo. Inoltre, non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni Perpetue presso internalizzatori sistematici e l'Emittente non si assume alcun impegno o obbligo a procedere al riacquisto delle Obbligazioni Perpetue.</p>
<p>Principali rischi collegati all'investimento</p>	<p>I seguenti rischi si riferiscono all'investimento nelle Obbligazioni Perpetue dell'Emittente. I rischi sono stati distinti nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischi connessi all'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni Perpetue; - rischi connessi alle Obbligazioni Perpetue in generale; - rischi connessi alla struttura delle Obbligazioni Perpetue; - rischi connessi alla natura subordinata e alla caratteristica di strumenti di <i>Additional Tier 1</i> delle Obbligazioni Perpetue; - rischi connessi al mercato in generale. <p><u>Rischi connessi all'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni Perpetue</u></p> <p>Qualsiasi potenziale investitore deve valutare l'idoneità dell'investimento nelle Obbligazioni Perpetue. In particolare, qualsiasi investitore dovrà valutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di possedere sufficiente conoscenza ed esperienza per effettuare una compiuta valutazione dell'investimento nelle Obbligazioni Perpetue; - di disporre di sufficienti risorse finanziarie e liquidità per sopportare tutti i rischi connessi all'investimento nelle Obbligazioni Perpetue; - di essere in grado di comprendere i termini e condizioni delle Obbligazioni Perpetue; - di essere in grado di valutare i possibili scenari economici, di tasso di interesse, etc. nonché gli altri fattori che possono influenzare l'investimento nelle Obbligazioni Perpetue e di essere in grado di sopportare i connessi rischi. <p>Le Obbligazioni Perpetue sono strumenti finanziari complessi e a rischio elevata e un potenziale investitore non dovrebbe realizzare un investimento nelle stesse qualora non sia in grado di valutare la <i>performance</i> delle Obbligazioni Perpetue in diversi</p>

	<p>scenari e come tali scenari possano influenzare il valore delle Obbligazioni Perpetue e, in generale, il ritorno sull'investimento.</p> <p><u>Rischi connessi alle Obbligazioni Perpetue in generale</u></p> <p><i>Rischio Emittente</i></p> <p>Con la sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni Perpetue, l'investitore diviene finanziatore dell'Emittente ed è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente, sia sottoposto a misure di risoluzione o comunque non sia in grado di adempiere ai pagamenti ai sensi delle Obbligazioni Perpetue.</p> <p><i>Rischi connessi al quadro regolamentare applicabile</i></p> <p>L'Emittente è soggetto ad una articolata regolamentazione di matrice europea e nazionale ed in particolare alla vigilanza da parte delle rilevanti Autorità di Vigilanza. La normativa applicabile alle banche, cui l'Emittente è soggetto, disciplina i settori in cui le banche possono operare con lo scopo di preservare la stabilità e solidità delle stesse, limitandone l'esposizione al rischio. In particolare, l'Emittente e le rilevanti società del Gruppo sono tenute a rispettare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla normativa europea e dalla legge italiana. Ciò detto, il <i>framework</i> regolamentare europeo, composto dalla CRD IV e dal CRR è di recente introduzione e impone una serie di nuovi obblighi e previsioni, molti dei quali dovranno essere implementati nel corso degli anni. Nonostante il CRR sia direttamente applicabile negli Stati Membri, vi sono numerosi dubbi interpretativi in merito alla relativa applicazione che hanno necessitato e necessiteranno in futuro dell'emanazione di atti legislativi di implementazione; la direttiva CRD IV, al contrario, ha lasciato alcune questioni alla discrezionalità dei legislatori e delle Autorità nazionali competenti.</p> <p>Tali elementi di incertezza (ed in particolare i cambiamenti nel regime regolamentare applicabile che potrebbero derivare dalla futura emanazione di regolamenti, direttive o <i>regulatory technical standard</i> interpretativi e/o implementativi della CRD IV e/o del CRR) possono impattare sul calcolo dei c.d. coefficienti di capitale (come definiti <i>sub</i> art. 92 del CRR) applicabili all'Emittente e al Gruppo (ove del caso) nonché sul calcolo del coefficiente di capitale primario di classe 1, del coefficiente di capitale di classe 1 e/o del coefficiente di capitale totale della Banca e del Gruppo.</p> <p>Inoltre, poiché l'avverarsi di un Evento Attivatore ed i limiti ai pagamenti e/o distribuzioni discrezionali in dipendenza del c.d. ammontare massimo distribuibile (come definito nella CRD IV, nelle Disposizioni di Vigilanza e nel Regolamento del Prestito, l'"Ammontare Massimo Distribuibile") dipendono, in larga misura, dal calcolo dei sopraccitati <i>ratio</i> patrimoniali, qualsiasi modifica nel regime regolamentare (italiano e/o europeo) applicabile nonché nell'interpretazione da parte delle</p>
--	---

	<p>competenti Autorità (nazionali e/o europee) può influenzare, anche in maniera significativa, il calcolo di tali <i>ratio</i> e la conseguente possibilità per l'Emittente di effettuare pagamenti a valere sulle Obbligazioni Perpetue.</p> <p>Infine, sebbene l'Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti sopra descritto, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle rilevanti Autorità di Vigilanza, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.</p> <p><i>Rischi connessi alle modifiche della legge applicabile</i></p> <p>Le Obbligazioni Perpetue sono rette dalla legge italiana e dalle previsioni legislative europee ad esse applicabili. Non è possibile stimare l'impatto sulle Obbligazioni Perpetue di qualsiasi modifica al regime legislativo e regolamentare (italiano ed europeo) applicabile e/o di qualsiasi cambiamento nell'interpretazione di tale regime da parte delle competenti Autorità italiane ed europee (inclusa qualsiasi competente Autorità giudiziaria o amministrativa).</p> <p><i>Rischi connessi alle modifiche del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni Perpetue</i></p> <p>Sarà a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpisca o dovesse colpire le Obbligazioni Perpetue od alle quali le Obbligazioni Perpetue vengano comunque ad essere soggette. Poiché i valori relativi al rendimento delle Obbligazioni Perpetue sono calcolati sulla base del regime fiscale vigente, non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni Perpetue né, quindi, può essere escluso che, in caso di modifiche, il rendimento netto iniziale potrà discostarsi, anche sensibilmente, da quello che sarà effettivamente applicabile alle Obbligazioni Perpetue alle varie date di pagamento. Sussiste quindi il rischio che eventuali maggiori prelievi fiscali sui redditi o sulle plusvalenze relative alle Obbligazioni Perpetue, ad esito di sopravvenute modifiche legislative o regolamentari ovvero di sopravvenute prassi interpretative dell'amministrazione finanziaria, riducano il rendimento delle Obbligazioni Perpetue, senza che ciò determini obbligo alcuno per l'Emittente di corrispondere agli obbligazionisti alcun importo aggiuntivo a compensazione di tale maggiore prelievo fiscale.</p> <p><i>Rischi connessi all'assenza di rappresentatività</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico Bancario, alle Obbligazioni Perpetue non si applicano, <i>inter alia</i>, gli artt. 2415 e ss. del codice civile. Conseguentemente, per le Obbligazioni Perpetue, non è previsto alcun principio di rappresentatività dei relativi portatori. Senza necessità del preventivo assenso dei portatori delle</p>
--	---

	<p>Obbligazioni Perpetue, la Banca potrà apportare al relativo Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti stessi.</p> <p>Rischi connessi all'utilizzo del c.d. bail-in e degli altri strumenti di risoluzione</p> <p>In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana i Decreti BRRD attuativi della Direttiva BRRD, che individua i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "Resolution Authorities", di seguito le "Autorità di Risoluzione") possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.</p> <p>Ai sensi della Direttiva BRRD (come implementata, in Italia, dai Decreti BRRD) nonché del Regolamento MRU, le Autorità di Risoluzione hanno il potere di applicare strumenti di risoluzione qualora gli enti creditizi (quale si qualifica la Banca) siano in dissesto o a rischio di dissesto. Questi strumenti di risoluzione possono riguardare: (i) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) la cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività; e (iv) il <i>bail-in</i>.</p> <p>Con specifico riferimento al <i>bail-in</i>, qualora la Banca fosse in dissesto o a rischio di dissesto, l'investimento in Obbligazioni Perpetue comporterebbe il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove le Autorità di Risoluzione, al verificarsi di talune condizioni, utilizzino lo strumento del "<i>bail-in</i>", ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento, del valore nominale (nonché dei pagamenti a titolo di interesse) di determinate passività dell'Emittente, nonché di conversione delle stesse in titoli di capitale. In particolare, con l'applicazione del c.d. "<i>bail-in</i>", gli investitori in Obbligazioni Perpetue si ritroverebbero esposti al rischio di vedere ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento nelle Obbligazioni Perpetue, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.</p> <p>In aggiunta al <i>bail-in</i> e agli altri strumenti di risoluzione, la Direttiva BRRD prevede che le Autorità di Risoluzione abbiano l'ulteriore potere di svalutare le Obbligazioni Perpetue in modo permanente o convertirle in strumenti di capitale azionario al</p>
--	--

	<p>momento in cui sia raggiunto il punto di insostenibilità economica, anche prima di intraprendere qualsiasi altra azione di risoluzione con riferimento alle perdite subite.</p> <p>Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità di Risoluzione potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico di cui al Regolamento MRU, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale. Per effetto della sottoscrizione o acquisto delle Obbligazioni Perpetue, ciascun portatore delle stesse riconosce ed accetta (i) gli effetti dell'esercizio del potere di <i>bail-in</i> e di qualsiasi misura ad esso connessa, nonché di qualsiasi altro strumento di risoluzione, da parte delle rilevanti Autorità di Risoluzione, in conformità alla Direttiva BRRD e ai Decreti BRRD, nonché al Regolamento MRU, esercizio che può, <i>inter alia</i>, risultare (a) nella riduzione, totale o parziale, del valore nominale delle Obbligazioni Perpetue unitamente a qualsiasi cedola maturata e non pagata; (b) nella conversione, totale o parziale, del valore nominale delle Obbligazioni Perpetue, unitamente a qualsiasi cedola maturata e non pagata, in azioni ordinarie, altri strumenti o passività della Banca o di un'altra entità, anche attraverso la modifica o variazione del Regolamento relativo alle Obbligazioni Perpetue; (c) nella cancellazione delle Obbligazioni Perpetue o del relativo valore nominale unitamente alle cedole maturate e non ancora pagate; e (d) nella modifica della durata delle Obbligazioni Perpetue o nella modifica dell'importo delle cedole e/o del tasso di interesse o delle date di pagamento degli interessi, ivi inclusa la sospensione del relativo pagamento; e (ii) le possibili modifiche e variazioni al Regolamento delle Obbligazioni Perpetue per dare effetto all'esercizio del potere di <i>bail-in</i> da parte delle rilevanti Autorità di Risoluzione.</p> <p><u>Rischi connessi alla struttura delle Obbligazioni Perpetue</u></p> <p><i>Rischi connessi all'assenza di una data di rimborso fissa e di qualsiasi opzione di rimborso a favore degli obbligazionisti</i></p> <p>Le Obbligazioni Perpetue non prevedono alcuna data di rimborso fissa; al contrario – fatte salve le ipotesi di rimborso o riacquisto anticipato delle Obbligazioni Perpetue indicate nel Regolamento – le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate, al valore nominale residuo (come definito nel relativo regolamento) oltre agli interessi maturati e non pagati e non precedentemente cancellati, soltanto alla data di scioglimento, liquidazione (volontaria o meno) o fallimento (inclusa la liquidazione coatta amministrativa) dell'Emittente, ai sensi di (a) una delibera dell'assemblea dei soci dell'Emittente; (b) qualsiasi previsione statutaria dell'Emittente; o (c) qualsiasi disposizione di legge applicabile o qualsiasi decisione di qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa.</p> <p>Inoltre, i portatori delle Obbligazioni Perpetue non hanno alcun diritto di richiedere il rimborso delle Obbligazioni Perpetue.</p> <p>Infine, il Regolamento delle Obbligazioni Perpetue non prevede</p>
--	---

	<p>c.d. eventi di inadempimento a carico dell'Emittente che possano comportare il diritto al rimborso anticipato a favore dei portatori delle Obbligazioni Perpetue.</p> <p>Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni Perpetue, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni Perpetue solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.</p> <p><i>Rischi connessi alla possibilità per l'Emittente di emettere ulteriori strumenti di debito e/o di concedere garanzie</i></p> <p>L'Emittente si riserva il diritto di emettere ulteriori strumenti di debito che potranno avere lo stesso (c.d. <i>pari passu</i>) o un minore (c.d. <i>senior</i>) grado di subordinazione rispetto alle Obbligazioni Perpetue. L'emissione di tali strumenti di debito può ridurre l'importo a disposizione per effettuare pagamenti e/o distribuzioni a favore delle Obbligazioni Perpetue nonché l'importo recuperabile dagli obbligazionisti in ipotesi di rimborso delle Obbligazioni Perpetue.</p> <p>Inoltre, le Obbligazioni Perpetue non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente, né da garanzie reali e/o personali prestate da terzi, né in particolare dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Pertanto, l'Emittente risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Non è prevista, poi, alcuna limitazione alla possibilità per l'Emittente di rilasciare garanzie reali o personali ovvero di costituire patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni Perpetue che, se rilasciati o costituiti, potrebbero comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni dei possessori delle Obbligazioni Perpetue, oltre ad una possibile diminuzione, anche significativa, del valore delle Obbligazioni Perpetue.</p> <p><i>Rischi connessi ai conflitti di interesse</i></p> <p>L'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interesse in quanto agisce come collocatore e agente per il calcolo con riferimento alle Obbligazioni Perpetue.</p> <p>Con riferimento al collocamento, la Banca è anche Emittente delle Obbligazioni Perpetue oggetto dell'attività di collocamento.</p> <p>Inoltre, l'Emittente si trova in una situazione di conflitti di interesse poiché il calcolo del Tasso di Interesse da corrispondere agli investitori è effettuato dal medesimo Emittente.</p> <p>La Banca, nei casi in cui non sia possibile gestire i conflitti di interesse identificati o quando le misure individuate non siano ritenute adeguate a garantire la protezione degli interessi dei</p>
--	---

	<p>clienti, espone ai clienti i conflitti di interesse esistenti, per consentire loro una decisione informata circa i rischi di intraprendere (o continuare) eventuali attività nell'ambito delle quali la Banca opera in conflitto di interesse. Tale informativa, pertanto, non costituisce un'autorizzazione a procedere da parte del cliente, bensì una comunicazione preventiva da parte della Banca di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.</p> <p>Rischi connessi alla rideterminazione del tasso di interesse</p> <p>A partire dalla Data di Pagamento che cade il quinto anniversario successivo alla Data di Emissione, sulle Obbligazioni Subordinate che non siano state oggetto di rimborso o riacquisto anticipato matureranno interessi ad un Tasso di Interesse che sarà rideterminato sulla base del tasso <i>eur mid-swap</i> a 5 anni rilevato 2 giorni lavorativi prima di tale Data di Pagamento, maggiorato di un margine calcolato in <i>basis points</i>. Il Tasso di Interesse sarà ricalcolato ogni 5 anni secondo le modalità sopra descritte. Per quanto precede, sussiste il rischio che, a partire dalla data di cui sopra, il rendimento delle Obbligazioni Perpetue possa essere inferiore rispetto al rendimento delle Obbligazioni Perpetue a partire dalla Data di Emissione e fino alla data che cade il quinto anno successivo alla Data di Emissione. In considerazione della rideterminazione del Tasso di Interesse, alla Data di Emissione delle Obbligazioni Perpetue, non è inoltre possibile fornire un'indicazione puntuale del rendimento delle Obbligazioni Perpetue, essendo possibile fornire esclusivamente ipotesi di rendimento sulla base di simulazioni effettuate dall'Emittente.</p> <p>Rischi connessi alla modifica del c.d. benchmarks regulation</p> <p>Il tasso <i>eur mid-swap</i> a 5 anni, usato per calcolare il Tasso di Interesse alle date indicate nel fattore di rischio che precede, è collegato allo <i>Euro Interbank Offered Rate ("EURIBOR")</i> e al c.d. <i>annual mid-swap rate for euro swap transactions</i>, che sono considerati quali "<i>benchmark</i>", a loro volta oggetto di recenti interventi di modifica regolamentare. Alcune di queste riforme sono già entrate in vigore, mentre altre devono ancora essere implementate. Tali riforme potranno causare differenze nel funzionamento e nel comportamento dei sopracitati <i>benchmark</i> o, addirittura, comportare il loro venir meno, con conseguenti potenziali effetti negativi sulle Obbligazioni Perpetue.</p> <p>Il regolamento (EU) n. 1011 dell'8 giugno 2016 e s.m.i. è entrato in vigore in data 30 giugno 2016 e prevede, <i>inter alia</i>, (i) che i gestori e amministratori dei <i>benchmark</i> siano autorizzati o registrati e (ii) diverse regole con riferimento alla fornitura ed utilizzo dei <i>benchmark</i>.</p> <p>Per quanto concerne l'EURIBOR, sono in essere alcuni tavoli di lavoro finalizzati ad una possibile modifica dello stesso, utilizzando una metodologia ibrida. In particolare, in data 13 settembre 2018, il gruppo di lavoro sui c.d. "<i>euro risk-free rates</i>" ha raccomandato l'uso del c.d. <i>Euro Short-term Rate</i> come il</p>
--	---

	<p>nuovo tasso <i>risk-free</i>. Lo <i>Euro Short-term Rate</i> è destinato a sostituire l'EONIA con effetto dal 3 gennaio 2022. Non è possibile stimare, con certezza, se, e in che misura, l'EURIBOR (i) continuerà ad essere utilizzato in futuro e (ii) si comporterà e funzionerà in maniera diversa rispetto a quanto fatto in passato, con conseguenti possibili effetti negativi sul valore e sul rendimento a valere sulle Obbligazioni Perpetue.</p> <p><i>Rischio connesso all'assenza di rating delle Obbligazioni Perpetue</i></p> <p>La mancata assegnazione di un <i>rating</i> alle Obbligazioni Perpetue può determinare un rischio dovuto alla mancanza di disponibilità di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa, tuttavia, che la mancanza di <i>rating</i> delle Obbligazioni Perpetue non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni Perpetue.</p> <p><u>Rischi connessi alla natura subordinata e alla caratteristica di strumenti di <i>Additional Tier 1</i> delle Obbligazioni Perpetue</u></p> <p><i>Rischi connessi al grado di subordinazione delle Obbligazioni Perpetue</i></p> <p>Le Obbligazioni Perpetue costituiscono obbligazioni dell'Emittente subordinate e non garantite e si qualificano come strumenti aggiuntivi di classe 1 ai sensi e per gli effetti (i) delle disposizioni contenute nella Parte Due (<i>Fondi Propri</i>), Titolo I (<i>Elementi dei Fondi Propri</i>), Sezione 4 (<i>Capitale primario di Classe 1</i>), Capo 3 (<i>Capitale aggiuntivo di Classe 1</i>), Sezione 1 (<i>Elementi e strumenti aggiuntivi di Classe 1</i>) del CRR e (ii) delle Disposizioni di Vigilanza.</p> <p>In caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure fallimentari (inclusa la liquidazione coatta amministrativa) dell'Emittente, il rimborso è subordinato alla preventiva soddisfazione di tutti i depositanti nonché di altre categorie di creditori dell'Emittente. In particolare, le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate per capitale e interessi residui solo dopo che siano stati soddisfatti tutti i depositanti nonché gli altri creditori non subordinati e gli altri creditori con un minor grado di subordinazione (inclusi i creditori di classe 2) e saranno soddisfatte <i>pari passu</i> con le altre obbligazioni e passività aventi il medesimo grado di subordinazione nel rispetto della normativa vigente. In ogni caso, le Obbligazioni Perpetue saranno rimborsate con precedenza rispetto alle azioni dell'Emittente ed agli altri strumenti del capitale primario di classe 1.</p> <p>Nelle ipotesi sopra indicate sussiste il rischio che il patrimonio dell'Emittente non sia sufficiente per rimborsare – anche solo parzialmente – le Obbligazioni Perpetue e, di conseguenza, che l'investitore incorra in una perdita, anche totale, del capitale investito.</p> <p>Il carattere subordinato delle Obbligazioni Perpetue accentua sensibilmente la rischiosità delle stesse rispetto ad altri titoli di</p>
--	--

	<p>debito emessi (o che saranno eventualmente emessi) dalla Banca che non siano subordinati. Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni Perpetue, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni Perpetue solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.</p> <p><i>Rischi connessi ai meccanismi di assorbimento delle perdite in caso di applicazione dei meccanismi di c.d. bail-in</i></p> <p>Come anticipato nella sezione "<i>Rischi connessi alla struttura delle Obbligazioni Perpetue</i>", sub fattore di rischio "<i>Rischi connessi all'utilizzo del c.d. bail-in e degli altri strumenti di risoluzione</i>", ai sensi delle previsioni della Direttiva BRRD (come implementata dai Decreti BRRD) e del Regolamento MRU, al ricorrere dei relativi presupposti, le Obbligazioni Perpetue potrebbero essere soggette a meccanismi di riduzione, con possibilità di azzeramento, del valore nominale (e del pagamento dei relativi interessi) nonché di conversione delle stesse in titoli di capitale. In particolare, con l'applicazione del c.d. "<i>bail-in</i>", gli investitori in Obbligazioni Perpetue si ritroverebbero esposti al rischio di vedere ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento nelle Obbligazioni Perpetue, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.</p> <p>Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni Perpetue, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni Perpetue solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.</p> <p><i>Rischi connessi alla possibile riduzione del valore nominale delle Obbligazioni Perpetue</i></p> <p>Le Obbligazioni Perpetue si qualificano come strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 ai sensi del CRR e delle Disposizioni di Vigilanza; pertanto, il relativo Regolamento prevede che, al verificarsi di un c.d. Evento Attivatore, l'Emittente debba procedere alla svalutazione e riduzione del Valore Nominale residuo di ciascuna Obbligazione Perpetua secondo la procedura di assorbimento delle perdite e svalutazione descritta nel Regolamento delle Obbligazioni Perpetue. In conseguenza di tale svalutazione, gli investitori potrebbero perdere, in tutto o in parte, il capitale investito.</p> <p>Inoltre, un Evento Attivatore e la conseguente Svalutazione può intervenire in più di un'occasione e le Obbligazioni Perpetue possono essere oggetto di Svalutazione in più occasioni. Resta inteso che anche ove la svalutazione o la conversione di altri strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 non sia efficace per qualsiasi ragione: (i) l'inefficacia di tale svalutazione o di tale</p>
--	---

	<p>conversione non pregiudica la necessità di procedere alla Svalutazione delle Obbligazioni Perpetue e (ii) la svalutazione o la conversione di altri strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1 che non è efficace non può assumere rilievo ai fini della determinazione dell'importo della Svalutazione dell'Obbligazione Perpetua.</p> <p>Qualora, poi, si verifichi un'ipotesi di scioglimento, liquidazione (volontaria o meno) o fallimento (inclusa la liquidazione coatta amministrativa) dell'Emittente ovvero l'Emittente proceda al rimborso anticipato delle Obbligazioni Perpetue, prima della rivalutazione delle Obbligazioni Perpetue precedentemente svalutate, i diritti degli obbligazionisti saranno limitati al, e basati sul, Valore Nominale residuo delle Obbligazioni Perpetue a seguito della Svalutazione.</p> <p>La rivalutazione delle Obbligazioni Perpetue precedentemente svalutate potrà avvenire, a discrezione dell'Emittente, (i) purché siano rispettate determinate condizioni, legate, <i>inter alia</i>, alla presenza di un utile netto positivo (su base civilistica e consolidata a seconda di quanto applicabile), al rispetto (ove applicabile) del c.d. Ammontare Massimo Distribuibile e al rispetto dell'importo massimo distribuibile (come definito nell'art. 21 del Regolamento Delegato (UE) n. 241 del 7 gennaio 2014 e s.m.i. e nel Regolamento delle Obbligazioni Perpetue); e (ii) su base <i>pro rata</i> con gli ulteriori strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1, che prevedano meccanismi di rivalutazione simili.</p> <p>Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni Perpetue, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni Perpetue solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.</p> <p>Rischi connessi al possibile verificarsi di un Evento Attivatore</p> <p>Il rischio del verificarsi di un Evento Attivatore non è, per sua natura, prevedibile ed è strettamente collegato all'evoluzione del coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'Emittente e del Gruppo, il quale, a sua volta, dipende da diversi fattori, alcuni dei quali fuori dal controllo dell'Emittente.</p> <p>In particolare, il coefficiente di capitale primario di classe 1 viene calcolato su base trimestrale e dipende da elementi, tra i quali, <i>inter alia</i>, (i) cambiamenti nel capitale primario di classe 1 e nei c.d. <i>risk weighted assets</i> della Banca e del Gruppo nonché nelle relative definizioni ed interpretazioni; (ii) cambiamenti nelle attività, nel <i>business</i> e nell'operatività della Banca e del Gruppo; (iii) cambiamenti regolamentari; e (iv) cambiamenti nei principi contabili applicabili.</p> <p>Il verificarsi di uno più degli eventi di cui sopra può avere un</p>
--	---

	<p>impatto sul calcolo del patrimonio di vigilanza della Banca e del Gruppo – inclusi il capitale primario di classe 1, i <i>risk weighted assets</i> ed il coefficiente di capitale primario di classe 1 – e, conseguentemente, sul verificarsi di un Evento Attivatore nei confronti delle Obbligazioni Perpetue. Inoltre, una riduzione o la percezione di una possibile riduzione del coefficiente di capitale primario di classe 1 può avere un effetto negativo sul valore delle Obbligazioni Perpetue.</p> <p><i>Rischi connessi alla facoltà di rimborso anticipato dell'Emittente, ivi inclusi i casi di variazione della classificazione regolamentare delle Obbligazioni Perpetue e di variazione del regime fiscale</i></p> <p>Le Obbligazioni Perpetue potranno essere riacquistate o rimborsate, in tutto o in parte (a seconda dei casi), anticipatamente, al Valore Nominale residuo (che in caso di precedente svalutazione non compensata da una successiva rivalutazione, potrà anche essere inferiore al Valore Nominale), unitamente agli eventuali interessi maturati e non pagati e non cancellati, su iniziativa dell'Emittente, solo nei seguenti casi, nel rispetto delle previsioni del Regolamento del Prestito Obbligazionario Perpetuo nonché delle condizioni previste dagli artt. 77 e 78 del CRR (nonché di qualsiasi altra previsione di legge e regolamento, italiana ed europea, applicabile), e previa autorizzazione della rilevante Autorità di Vigilanza (il "Rimborso Anticipato"): </p> <ul style="list-style-type: none"> (i) a partire dalla data che cade 5 anni dopo la Data di Emissione; (ii) in qualsiasi momento, nei casi di cui all'art. 78, comma 4, del CRR e, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> (a) in caso di variazioni nella classificazione regolamentare delle Obbligazioni Perpetue, che potrebbero comportare l'esclusione delle stesse dai fondi propri dell'Emittente oppure una riclassificazione delle stesse come fondi propri di qualità inferiore se (1) la rilevante Autorità di Vigilanza considera tale variazione sufficientemente certa e (2) l'Emittente dimostra, con piena soddisfazione della rilevante Autorità di Vigilanza, che la riclassificazione regolamentare degli strumenti in questione non era ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione. Infatti, nonostante l'intenzione della Banca sia di computare le Obbligazioni Perpetue come strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1, la stessa non può garantire che il trattamento prudenziale delle Obbligazioni Perpetue verrà sempre mantenuto; (b) in caso di variazioni rilevanti del regime fiscale delle Obbligazioni Perpetue che l'Emittente dimostri, con piena soddisfazione della rilevante Autorità di Vigilanza, essere rilevante e non ragionevolmente
--	---

	<p>prevedibile al momento della loro emissione.</p> <p>In caso di Rimborso Anticipato, sussiste il rischio che il valore di Rimborso Anticipato delle Obbligazioni Perpetue possa essere inferiore (i) tanto al Valore Nominale, quanto (ii) al prezzo di acquisto delle stesse e/o al loro valore al momento del Rimborso Anticipato.</p> <p>Inoltre, in caso di Rimborso Anticipato, sussiste il rischio che l'investitore si trovi costretto a dover reinvestire il capitale rimborsato anticipatamente dall'Emittente, con rendimenti meno favorevoli rispetto a quelli che avrebbe ottenuto dalle Obbligazioni Perpetue, anche tenuto conto che, per effetto della rideterminazione del Tasso di Interesse, le Obbligazioni Perpetue potrebbero avere un rendimento superiore.</p> <p>Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni Perpetue, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni Perpetue solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.</p> <p>Rischi connessi alla cancellazione del pagamento delle cedole</p> <p>L'Emittente potrà non pagare o cancellare (in tutto o in parte), a propria discrezione per un periodo di tempo illimitato e su base non cumulativa, le cedole in corrispondenza di ciascuna Data di Pagamento.</p> <p>Ferma restando la facoltà di non effettuare il pagamento delle cedole o di cancellazione delle stesse da parte dell'Emittente di cui al paragrafo che precede e (ove applicabile) il divieto di effettuare pagamenti a valere sulle Obbligazioni Perpetue, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza implementative dell'art. 141, comma 2, della CRD IV e della ulteriore normativa applicabile, prima che l'Ammontare Massimo Distribuibile sia stato comunicato all'Autorità Competente, l'Emittente dovrà cancellare (in tutto o in parte) il pagamento delle cedole alla relativa Data di Pagamento nell'ipotesi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) l'ammontare della cedola, insieme ai pagamenti e alle distribuzioni a valere sugli elementi dei fondi propri (esclusi i pagamenti sugli strumenti di classe 2), nonché ai potenziali importi delle rivalutazioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 svalutati, effettuati o da effettuare nell'anno finanziario in corso, ecceda l'ammontare degli elementi distribuibili (come individuati nel Regolamento del Prestito Obbligazionario Perpetuo), escludendo i pagamenti e le distribuzioni che siano già state tenute in considerazione e calcolate ai fini della determinazione degli elementi distribuibili; (ii) il pagamento dell'ammontare della cedola, insieme ai pagamenti e alle distribuzioni dell'Emittente o del Gruppo –
--	--

	<p>previsti dall'art. 141, comma 2, della CRD IV e dalle Disposizioni di Vigilanza – nonché agli importi delle rivalutazioni sugli strumenti aggiuntivi di classe 1 nel frattempo svalutati, comporterebbe il superamento dell'Ammontare Massimo Distribuibile applicabile all'Emittente e/o al Gruppo o di qualsiasi altra restrizione imposta all'Emittente e/o al Gruppo con riferimento ai pagamenti sugli strumenti aggiuntivi di classe 1, ai sensi della normativa applicabile;</p> <p>(iii) l'Autorità Competente richieda di non procedere al pagamento e di procedere alla cancellazione (in tutto o in parte) del pagamento delle cedole.</p> <p>Inoltre, al verificarsi di un Evento Attivatore, gli interessi maturati e non pagati con riferimento all'importo oggetto di svalutazione saranno automaticamente cancellati e non saranno dovuti.</p> <p>Rimane inteso che il mancato pagamento delle cedole non costituirà un evento di inadempimento, accelerazione o <i>default</i> dell'Emittente.</p> <p>Qualsiasi cancellazione, effettiva o anche solamente anticipata, del pagamento delle cedole a valere sulle Obbligazioni Perpetue potrebbe avere effetti negativi sul valore delle Obbligazioni Perpetue.</p> <p>Quanto detto implica necessariamente che l'investimento nelle Obbligazioni Perpetue, in quanto titoli di particolare rischiosità e complessità, non è idoneo alla generalità degli investitori. Per quanto precede, è necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto Obbligazioni Perpetue solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che esse comportano.</p> <p><u>Rischi connessi al mercato in generale.</u></p> <p><i>Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni Perpetue</i></p> <p>Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni Perpetue sussiste il rischio che essi non siano in grado di liquidare il proprio investimento o che comunque ricavano un importo inferiore al prezzo di acquisto e/o al Valore Nominale residuo delle Obbligazioni Perpetue.</p> <p>Il prezzo di vendita delle Obbligazioni Perpetue sarà infatti influenzato da diversi fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) l'assenza di un mercato in cui le Obbligazioni Perpetue potrebbero essere negoziate (c.d. rischio di liquidità);(ii) la variazione dei tassi di interesse di mercato (c.d. rischio di tasso di mercato);(iii) la variazione del merito creditizio dell'Emittente (c.d. rischio connesso al deterioramento del merito creditizio dell'Emittente).
--	--

	<p>Rischi di liquidità e dell'assenza di un mercato secondario</p> <p>L'Emittente non intende richiedere l'ammissione a quotazione o alle negoziazioni delle Obbligazioni Perpetue presso alcun mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione italiano od europeo. Inoltre, non è prevista la negoziazione delle Obbligazioni Perpetue presso internalizzatori sistematici e l'Emittente non si assume alcun impegno o obbligo a procedere al riacquisto delle Obbligazioni Perpetue.</p> <p>Pertanto, qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni Perpetue, sussiste il rischio che gli investitori non siano in grado di liquidare il proprio investimento o, comunque, che ricavano un importo inferiore al prezzo di acquisto e/o al Valore Nominale residuo delle Obbligazioni Perpetue.</p> <p>Rischio di tasso di mercato</p> <p>Il rischio di tasso di mercato è il rischio rappresentato da una fluttuazione in aumento della curva dei tassi di interesse che potrebbe ridurre il valore delle Obbligazioni Perpetue. In particolare, ad una variazione in aumento dei tassi di mercato potrebbe corrispondere una variazione in diminuzione del valore delle Obbligazioni Perpetue rispetto al prezzo di acquisto. Non vi è alcuna garanzia che il valore delle Obbligazioni Perpetue rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni Perpetue. Pertanto, ove l'investitore decidesse di vendere il titolo, il ricavato della vendita delle Obbligazioni Perpetue potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di acquisto e/o al Valore Nominale residuo delle Obbligazioni Perpetue.</p> <p>Rischio connesso al deterioramento del merito di credito</p> <p>Il valore delle Obbligazioni Perpetue potrà ridursi in caso di peggioramento della situazione finanziaria dell'Emittente.</p>
<p>Indicatore di rischio dello strumento</p>	<p>VaR Storico (24 mesi) a 90 giorni con intervallo di confidenza al 95%: 19,12% (Fonte IC Satellite, dato aggiornato al 02/03/2022)</p> <p>Rappresenta il rischio dell'obbligazione, ovvero la massima perdita potenziale di valore (espressa in percentuale) che l'investimento può subire rispetto al valore dello strumento finanziario nell'arco temporale di 3 mesi e con una probabilità del 95%, nell'ipotesi che l'andamento futuro delle obbligazioni non si discosti rispetto a quello storico osservato (24 mesi di rilevazioni) su cui è calcolato il VaR.</p>
<p>Informativa costi, oneri e incentivi</p>	<p>Con riferimento all'Offerta delle Obbligazioni Perpetue non è prevista l'applicazione di alcun costo e onere relativo alle stesse.</p>
<p>A chi si rivolge</p>	<p>Le Obbligazioni Perpetue sono riservate a clienti professionali e controparti qualificate (come definite nel Regolamento Intermediari) che sono consapevoli che (i) le Obbligazioni Perpetue prevedono una clausola di subordinazione del tipo</p>

	<p>"Additional Tier 1" per la quale, in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedura fallimentare dell'Emittente, le Obbligazioni Perpetue saranno eventualmente rimborsate (in tutto o anche solo in parte) solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri crediti, strumenti e passività non subordinati o aventi un grado di subordinazione inferiore; (ii) le Obbligazioni Perpetue sono quindi più rischiose di quelle non subordinate o di quelle che prevedono un grado di subordinazione inferiore; (iii) le Obbligazioni Perpetue sono soggette all'applicazione della BRRD, dei Decreti BRRD e del Regolamento MRU e che quindi in caso di applicazione di tali misure, il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi potrebbe essere messo a rischio in tutto o in parte.</p> <p>Tutti i canali di distribuzione per i clienti professionali e le controparti qualificate sono considerati idonei, fermo restando che qualunque ulteriore soggetto che offra, venda o raccomandi le Obbligazioni Perpetue dovrà effettuare la propria autonoma valutazione del <i>target market</i> effettivo delle Obbligazioni Perpetue, tenendo in considerazione quanto indicato nel presente Documento.</p> <p>Le Obbligazioni Perpetue non sono destinate ad essere offerte, vendute o comunque rese disponibili ai c.d. clienti al dettaglio (come definiti nel Regolamento Intermediari) e non devono essere offerte, vendute o rese disponibili a tali soggetti. Conseguentemente, non è stato predisposto alcun <i>key information document</i> relativo alle Obbligazioni Perpetue ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286 del 26 novembre 2014 e s.m.i. (c.d. Regolamento PRIIPS).</p>
--	--

Attestazione di avvenuta consegna della scheda relativa allo strumento con codice ISIN**IT0005489601**

In relazione all'ordine numero da me impartito dichiaro di avere ricevuto, preso visione, letto attentamente e compreso il presente Documento riportante le principali caratteristiche, rischi e costi relativi allo strumento sopra menzionato.

Data**Firma Cliente**

Firma operatore

Si tratta di uno strumento finanziario per il quale è in corso un'offerta. Pertanto, prima dell'adesione, si consiglia di leggere il Regolamento delle Obbligazioni Perpetue, disponibile gratuitamente su richiesta presso l'Emittente.

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE

Cognome

NomeDeposito Titoli n.

Data

Firma Cliente per ricevuta**COPIA PER IL RICHIEDENTE****BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.**

Sede legale e direzione generale: 50132 Firenze - Viale Antonio Gramsci, 34 - Tel. 0552480811 - Sede amministrativa: 50051 Castelfiorentino (FI) - Piazza Giovanni XXIII, 6
Tel. 05716891 - Codice ABI 8425 - Iscritta all'albo delle banche della Banca d'Italia al n. 5667 - Iscritta al Registro delle imprese di Firenze al n. 02599341209
REA FI 648868 - Codice fiscale e Partita IVA 02599341209 - Capitale sociale € 232.800.000 i.v. - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo
Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario - BIC CODE CRACIT33 - Capogruppo del Gruppo Bancario Cambiano
e-mail: info@bancacambiano.it - PEC: pec@pec.bancacambiano.it - www.bancacambiano.it